

TESTO DIRAMATO
AI
MINISTERI

Provvedimento in materia di Semplificazioni

Indice

CAPO I.....	5
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI.....	5
<i>(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)</i>	5
<i>(Data unica di efficacia degli obblighi)</i>	6
<i>(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)</i>	6
<i>(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)</i>	7
<i>(Abrogazione espressa e riassetto normativo)</i>	7
CAPO II	10
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
<i>(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)</i>	10
<i>(Semplificazione della documentazione)</i>	11
<i>(Semplificazione di adempimenti e sicurezza nei cantieri)</i>	12
<i>(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</i>	13
<i>(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)</i>	16
<i>(Formazione)</i>	16
<i>(Aggiornamento dei Responsabili e degli addetti del servizio protezione e sicurezza)</i>	17
<i>(Requisiti di sicurezza)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Requisiti dei luoghi di lavoro)</i>	17
<i>(Sorveglianza sanitaria)</i>	18
<i>(Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)</i>	18
CAPO III	20
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	20
<i>(Semplificazioni in materia di DURC)</i>	20
<i>Proposta alternativa MIT</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Semplificazioni in materia di DURC)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)</i>	22
<i>(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)</i>	23
<i>(Pagamento dilazionato dei crediti contributivi)</i>	24
<i>(Prosecuzione volontaria)</i>	24
<i>(Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva)</i>	25
CAPO IV	26
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE	26
<i>(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9- influenza aviaria)</i>	26
<i>(Apparecchiature a risonanza magnetica)</i>	26

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale)	28
(Individuazione delle certificazioni da sopprimere)	28
CAPO V.....	31
MISURE IN MATERIA DI BENI CULTURALI.....	31
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)	31
(Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica)	32
(Promozione dei beni culturali)	33
(Beni culturali all'estero).....	34
(Liberalizzazione in materia di apertura delle sale cinematografiche) Errore. Il segnalibro non è definito.	
(Adeguamento e semplificazione degli oneri procedurali e amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale.)..	35
(Liberalizzazione delle opere cinematografiche e di fiction e semplificazione in materia di competenze amministrative sulle opere audiovisive.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO VI.....	42
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE , EDILIZIA E APPALTI.....	42
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire. Parcheggi pertinenziali)	42
(Autorizzazioni preliminari alla comunicazione di inizio lavori e alla segnalazione certificata di inizio attività)	Errore. Il segnalibro non è definito.
(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività).....	43
(Termini per inizio e ultimazione lavori)	45
(Semplificazioni in materia di ricostruzione e ristrutturazione edilizia)	46
(Attività edilizia libera).....	48
(Delega al Governo per la definizione di un procedimento autorizzativo unico per gli insediamenti produttivi privati di interesse generale)	48
(Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale).....	50
(Parametri e modelli di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse).....	51
(Accordo bonario).....	51
CAPO VII	55
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY	55
(Semplificazioni in materia di privacy).....	55
CAPO VIII.....	58
MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE	58
(Gestione acque sotterranee emunte)	58
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)	59
(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)	64
(Materiali di riporto)	66
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale)	67
(Valutazione di impatto ambientale per le attività di bonifica)	69

<i>(Rifiuti-Procedure semplificate)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Interpretazione autentica della fine dello stato di rifiuto)...</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Applicazione delle procedure semplificate ai rifiuti di demolizione).</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Emissioni in atmosfera - Incorporazione delle autorizzazioni in via generale nelle autorizzazioni ordinarie)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Emissioni in atmosfera-Eliminazione dell'obbligo di comunicazione di modifica non sostanziale)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Garanzie finanziarie e assicurative per le imprese in possesso di certificazione ambientale)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Rifiuti - Albo Gestori Ambientali).</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO IX	70
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	70
<i>(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)</i>	70
<i>(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)</i>	70
<i>(Razionalizzazione delle attività di controllo sulle imprese agricole).</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Razionalizzazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Semplificazione degli adempimenti in materia igienico-sanitaria)....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Semplificazione in materia di contratti agrari)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Snellimento amministrativo per la circolazione delle macchine agricole)</i> ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Abilitazione per l'utilizzo di macchine agricole)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Semplificazione in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)..</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita diretta)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Interpretazione autentica di norme)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Modifica alla legge 3 maggio 1985, n. 204)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Agenzia per le imprese e procedimenti di interesse agricolo)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO X	72
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE	72
<i>(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)</i>	72
CAPO XI	74
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	74
<i>(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)</i>	74

<i>(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>(Tutor d'impresa)</i>	74
<i>(Semplificazione in materia di commercio sulle aree pubbliche)</i>	75
<i>(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio)</i>	79
<i>(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)</i>	81
<i>(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore marittimo)</i>	82
<i>(Semplificazione dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore)</i>	83
CAPO XII	85
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE	85
<i>(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</i>	85
<i>(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
<i>(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i>	86

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Art.1

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Art.2

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti ai sensi del comma 1 della legge XXXX, lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46."

Relazione

La norma stabilisce il meccanismo della data unica di efficacia delle disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini.

Si tratta di una pratica già utilizzata in altri ordinamenti giuridici europei (Regno Unito, Francia, Olanda) e dall'Unione europea con specifico riferimento alle piccole e medie imprese e indicata nella bozza di conclusioni del prossimo Consiglio di competitività come uno degli strumenti di semplificazione da incentivare.

È evidente che si tratta di una strategia di semplificazione a costo zero che combatte il fenomeno della moltiplicazione e frammentazione normativa migliorando la stabilità e la prevedibilità del quadro regolatorio, rendendo più trasparenti e facilmente conoscibili gli oneri che gravano sulle imprese e sui cittadini aumentando, in tal modo, anche la probabilità di ottemperanza delle stesse.

La conoscibilità delle disposizioni che introducono oneri amministrativi è ulteriormente assicurata dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica che costituirà apposite pagine web.

Ovviamente la norma presenta delle criticità tra cui la derogabilità da parte di norme successive.

Il dispositivo prevede comunque l'obbligo di pubblicare e comunicare anche le date fissate in deroga.

Art.3

(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relazione

Si prevede il rilascio, da parte degli Atenei e degli Istituti di istruzione secondaria superiore, di certificazioni dei titoli di studio anche in lingua inglese, su richiesta dell'interessato.

Art.4

(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)

1. Dopo la lettera e) del comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta la seguente:

«e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».

Relazione

Procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto. Si evitano ai cittadini inutili peregrinazioni e si previene l'evasione tributaria

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale

Art.5

(Abrogazione espressa e riassetto normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete.

2. Al fine di ridurre gli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese, incluse quelle agricole, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2012, n. 35, uno o più decreti legislativi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti per settori omogenei in materia di adempimenti a carico di cittadini e imprese, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi a carico di cittadini e imprese;
- b) riassetto della normativa statale nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e previo parere della Commissione di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- c)
- d) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante l'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di coordinamento e di valutazione della pluralità degli interessi coinvolti; previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
- e) semplificazione, razionalizzazione, snellimento e riduzione degli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese;
- f) proporzionalità degli adempimenti alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- g) riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- h) razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- i) disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, assicurando:
 - 1) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
 - 2) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
 - 3) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
- j) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono emanati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Relazione

L'intervento legislativo nasce dall'esigenza di proseguire nell'opera di semplificazione normativa già intrapresa e di condurla ad ulteriore compimento.

E' avvertita la necessità di espungere formalmente le disposizioni che, sebbene da reputare tacitamente o implicitamente abrogate, rappresentano comunque un ostacolo al lineare funzionamento del sistema. La medesima necessità si prospetta anche con riferimento alle norme ormai prive di qualsivoglia attitudine funzionale.

L'operazione di riassetto, oltre che costituire naturale complemento, risponde - nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 - ad una evidente finalità di sistemazione.

Va rilevato, inoltre, che sono in fase di avanzata elaborazione il testo unico di riordino della normativa sulle vittime del terrorismo che non si è potuto portare a termine a causa della scadenza della delega, avvenuta il 15 dicembre 2011, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, nonché il codice dell'attività agricola il cui iter parlamentare si è interrotto sempre a causa della scadenza della citata delega.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art.6

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso».

Relazione illustrativa

La norma introduce il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dallo stesso decreto legislativo, n. 81 del 2008, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento), per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro.

Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 3, comma 13, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.7

(Semplificazione della documentazione)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, **con riferimento all'attività del committente**, un proprio incaricato, in possesso di ~~adeguate~~ formazione, esperienza e competenza professionali, **tipiche di un preposto**, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie ~~all'effettuazione completamente~~ dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori»;

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI.

La cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del TU), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento.

L'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro (sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL.

La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini- giorno, intendendo per uomini-giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

La norma incide su un costo stimato di **circa 390 milioni di euro all'anno**.

Si prevede, infine, che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio, desunti dagli indici infortunistici Inail di settore, possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione Consultiva. Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio e le procedure standardizzate già previste. La norma incide su un costo stimato di **circa 308 milioni di euro all'anno**. Il risparmio sarà stimato a seguito dell'adozione del DM attuativo.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.8

(Semplificazione di adempimenti e sicurezza nei cantieri)

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori **la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno**, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,».

2. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

4. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

La norma prevede una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri.

Si dispone l'esclusione dei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi dall'applicazione delle disposizioni del TU previste per i cantieri temporanei e mobili (art. 88 TU).

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera).

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all'articolo 131 del codice degli appalti pubblici.

La norma incide su un costo stimato di circa 2,6 miliardi di euro all'anno (POS 1,32 miliardi di euro, PSC 978 milioni di euro, fascicolo 235 milioni di euro, PSS 77 milioni di euro). Il risparmio sarà stimato a seguito dell'adozione del DM attuativo

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.9

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato ~~a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81~~ [La parte barrata manca nella proposta Min lavoro];

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alinfa è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

4. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

5. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

6. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

7. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

Relazione

La norma prevede misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche.

Alcune riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. E' abrogato l'articolo 54 del d.P.R. 1124/1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni, ed è sostituito l'articolo 56 del medesimo decreto in modo tale che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL.

Inoltre, la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del TU – può essere effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato – Regioni.

Infine, alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.10

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. **Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.** ».

2. Il comma 12 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: **“I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.**

Relazione illustrativa

La norma introduce disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (art. 71 T.U.) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. Viene inoltre previsto l'obbligo, per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.11

(Formazione)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14bis – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, e lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente erogata ai sensi del comma 2 del presente articolo.».

Relazione

La misura è finalizzata ad evitare la duplicazione di attività formative rivolte a dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori e nelle ipotesi in cui vi è sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi, prevedendo il riconoscimento di crediti formativi per il contenuto e la durata della formazione già erogata.

Art.12

(Aggiornamento dei Responsabili e degli addetti del servizio protezione e sicurezza)

1. All' articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5bis – In tutti i casi di aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti dell'aggiornamento corrispondente erogata ai sensi del comma 6 del presente articolo.».

Relazione

La misura è finalizzata ad evitare la duplicazione di attività formative rivolte ai Responsabili e agli addetti del servizio protezione e sicurezza nelle ipotesi in cui vi è sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi, prevedendo il riconoscimento di crediti formativi per il contenuto e la durata della formazione

Art.13

(Requisiti dei luoghi di lavoro)

1. Allegato IV ("Requisiti dei luoghi di lavoro"), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: *«Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008».*

Relazione

La proposta prevede che per le costruzioni che ospitano i luoghi di lavoro si seguano le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che detta norme tecniche per le costruzioni.

La finalità della misura proposta è quella di eliminare l'indeterminatezza degli attuali concetti di "solidità" e "stabilità" che devono essere posseduti dagli edifici che ospitano luoghi di lavoro.

Art.14

(Sorveglianza sanitaria)

1. All'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali"*.

Relazione illustrativa

L'attuale disciplina in materia di sorveglianza sanitaria prevede che, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, la visita medica sia precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione.

La proposta originaria, modificando l'art. 41 del T.U. sicurezza, introduce un termine di dieci giorni dalla ripresa del lavoro per l'effettuazione della visita, al fine di risolvere alcune criticità applicative della norma, che rendono difficoltoso da parte del medico competente assicurare la visita tempestivamente.

Tale proposta, tuttavia, appare in contrasto con la finalità stessa della norma di riferimento, la quale è diretta a consentire che lo stato di salute di un lavoratore assente per un lungo periodo dal lavoro (60 giorni) venga verificata prima che il medesimo esponga se stesso e/o i propri colleghi a rischi per la salute.

Pertanto, si propone di riformulare la proposta normativa, prevedendo che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro debba essere effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.15

(Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «*consultare*», sono aggiunte le seguenti: «*anche in via telematica*».

Relazione illustrativa

Le attuali previsioni in materia di consultazioni tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non contemplano gli strumenti informatici quale modalità idonea ad assolvere agli obblighi di legge. La proposta, modificando l'art. 18 del T.U. sicurezza, prevede la facoltà per il datore di lavoro di effettuare la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza anche in via telematica.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

RIFORMULAZIONE MIN LAVORO, SALVO PARERE FAVOREVOLE MIT

Art.16

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori».

3. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «del responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole: «il medesimo trattiene» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi trattengono»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: **“I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d'ufficio, esclusivamente** attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.” e il secondo capoverso è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a), in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva»;

3) al comma 5, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole da: «; per le medesime finalità» fino alla fine del comma sono soppresse;

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: <<8-bis. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva anche in formato elettronico.>>. [Numero proposto dal MIT]

4. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Relazione illustrativa

La norma introduce disposizioni di semplificazione in materia di DURC.

In particolare, si provvede all'eliminazione, all'articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006, al fine di consentire l'applicazione della procedura "compensativa" anche ai DURC che sono rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano *esclusivamente* attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 207 del 2010 prevede che il DURC venga acquisito *anche* attraverso strumenti informatici).

Si prevede, inoltre, il periodo di validità del DURC di 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni) operando un'aggregazione di fasi da 5 a 2. In tal modo il DURC non dovrebbe più essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità.

La disposizione di cui al comma 5 della proposta normativa è volta ad apportare modifiche all'istituto della regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC, di cui all'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007. In particolare, viene riprodotta quest'ultima disposizione, precisando, in chiave di semplificazione, che l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante posta certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.17

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

Le modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, introducono semplificazioni normative relative alla presentazione del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza da parte della lavoratrice all'INPS per l'erogazione delle prestazioni di maternità.

Attualmente, infatti, questi certificati devono essere consegnati dalla lavoratrice in modalità cartacea presso le sedi dell'INPS territorialmente competenti allo sportello, ovvero tramite lettera

raccomandata.

La norma propone quindi l'obbligo a carico dei medici o comunque delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate di trasmettere, in via esclusiva e telematicamente, i predetti certificati esonerando la lavoratrice da questi adempimenti amministrativi.

Queste innovazioni consentiranno una gestione semplificata dell'intero *iter* amministrativo elevando il livello di sicurezza e di controllo a disposizione dell'INPS.

Inoltre, potrà così essere sviluppata anche la possibilità per i datori di lavoro di accedere direttamente alle suddette certificazioni sanitarie telematiche in modo da esonerare la lavoratrice dagli adempimenti attualmente previsti nei confronti dei datori di lavoro (*open data*).

La telematizzazione dell'intero *iter* amministrativo della maternità, comporta effetti di semplificazione che direttamente coinvolgono anche le prestazioni legate ai congedi parentali, con un'effetto di semplificazione e di maggior controllo sulla erogazione di questa indennità. Si potrà, così, agevolare l'interoperabilità dei dati di interesse in possesso di diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle entrate, datori di lavoro pubblici, direzioni territoriali del lavoro, ASL e così via) funzionale ad una più rapida e completa definizione dei processi amministrativi

Art.18

(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;

b) il comma 4-bis è abrogato.

Relazione

La norma si propone di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare.

Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012, non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lett. g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 92/2012, si ritiene necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due disposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e 4-bis, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 72 del D.lgs. 276 del 2003.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.19
RISERVA MEF

(Pagamento dilazionato dei crediti contributivi)

1. All'art. 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato:
a) di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi;
b) di tre punti per le regolarizzazioni rateali oltre 24 mesi.»
2. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 il terzo e il quarto periodo sono abrogati.
3. All'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto in fine il seguente comma:
«5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai crediti contributivi previdenziali.»
4. All'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «interessi di mora» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «interesse di differimento e di dilazione»

Relazione

La proposta di cui al comma 1 modifica la disciplina del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi, riducendola rispetto alla previsione legislativa di sei punti di maggiorazione, così come attualmente disposto dall'art. 3 comma 4 d.l. 318\1996 (conv. in l. 402\1996).

La proposta non riguarda profili di semplificazione; trattandosi inoltre di norma di modifica del diritto sostanziale va approfondita dal competente Ufficio del Ministero del Lavoro, oltre che dal Ministero di Economia e Finanze, per l'inevitabile ripercussione finanziaria.

RISERVA MEF/LAVORO SUL COMMA 2

Art.20
(Prosecuzione volontaria)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Il divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono in fine aggiunti i seguenti commi:
«2. Gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni, previa intesa tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto

di lavoro. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 62 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.»

Relazione

La misura di cui al comma 1 è diretta ad agevolare gli iscritti alla gestione INPS dei cosiddetti "parasubordinati", consentendo loro la prosecuzione volontaria presso le altre forme obbligatorie di previdenza e quindi la maturazione del diritto alla pensione presso le stesse, attualmente preclusa espressamente dalla legge.

Art.21

(Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la parola: «cento» è sostituita con la seguente: «mille».

Relazione

L'attuale formulazione dell'art. 5, co. 2, legge n. 68/1999 fa riferimento alle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL "pari o superiore al 60 per cento".

Si tratta di un mero errore materiale relativo all'espressione del dato numerico in percentuale anziché in millesimi, come invece richiesto dalla tariffa dei premi INAIL approvata con DM 12 dicembre 2000. L'errore, di fatto, rende la norma inoperante. La proposta di modifica corregge quindi tale errore sostituendo l'attuale tasso di premio del 60 per cento con quello del 60 per mille.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE

Art.22

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9- influenza aviaria)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9, le parole “e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi” sono sostituite dalle seguenti “e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.”.

Relazione

La norma che si propone si prefigge lo scopo, tra gli altri, di non gravare eccessivamente sugli obblighi dei piccoli allevatori. Al riguardo si evidenzia che l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.9 del 2010 prevede la registrazione nella banca dati nazionale delle informazioni relative a tutte le aziende avicole, indipendentemente dal numero di capi allevati. La BDN avicoli è attiva dal 2005 ed in essa devono essere registrate le aziende e gli allevamenti a carattere commerciale e quelli con più di 250 capi ai sensi dell'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2006 e succ. mod. Sono definiti allevamenti avicoli familiari quelli allevamenti rurali con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimentano avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale. Nel decreto legislativo n. 9 del 2010 è stato previsto l'obbligo di registrazione in BDN per gli allevamenti a carattere non commerciale che allevano fino a 250 capi. Tuttavia considerato che tali allevamenti non producono animali per la vendita ma soltanto per autoconsumo familiare l'obbligo di tracciabilità previsto dalle norme del pacchetto igiene non ha senso di essere mantenuto. Lo stesso vale per quanto riguarda la tracciabilità sanitaria in quanto trattandosi di allevamenti da autoconsumo rappresentano un rischio minimo per la diffusione di malattie.

Art.23

(Apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università

ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.

Relazione

La disposizione normativa concerne una semplificazione nelle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica (RM). Con tale articolo in primo luogo, si riduce l'ambito delle apparecchiature soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della salute e, in modo corrispondente, si amplia l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma. Infatti, si prevede che nel primo ambito rientrino soltanto le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a quattro tesla, anziché, come nella normativa attuale, a due tesla. Il suddetto elevamento di soglia riguarda anche la limitazione (già vigente) della possibilità di rilascio dell'autorizzazione ministeriale ai grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. Resta fermo che l'autorizzazione ministeriale ha una durata di cinque anni (rinnovabili) e che la relativa domanda deve indicare le motivazioni che rendano necessario l'impiego di campi magnetici superiori a quattro tesla (a due tesla, come detto, nella disciplina vigente). In secondo luogo, si demanda ad un regolamento del Ministro della salute - da emanarsi secondo la procedura di cui al comma 3, la quale prevede anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - la ridefinizione della disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

Art.24

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale).

1. La lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

L'articolo mira a superare un'incongruenza in materia di accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra, attraverso l'abrogazione delle attuali norme che indicano il diploma di specializzazione in odontoiatria quale requisito necessario per accedere al profilo professionale dirigenziale di odontoiatra del Servizio sanitario nazionale, sul presupposto che la laurea in odontoiatria è di per sé una laurea specialistica e quindi la previsione anche della specializzazione costituisce un ulteriore requisito ingiustificato.

Art.25

(Individuazione delle certificazioni da sopprimere)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

- 1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
- 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
- 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
- 4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

- 1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 sono apportate le seguenti modificazioni .

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

b) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239 è` abrogata.

Relazione

Nella legislazione italiana si sono stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca, ma attualmente non più ritenute valide , oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali.

La presenza all'interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatesi nel tempo, da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute. Queste norme, inoltre, generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico.

Negli scorsi anni, alcune Amministrazioni Regionali hanno provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Nei confronti di tali iniziative, il Governo ha sollevato di fronte alla Corte Costituzionale un dubbio di costituzionalità. La Corte, con sentenza n. 162 del 2004, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

E' necessario che le pratiche di prevenzione siano giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia. La comunità scientifica internazionale, dall'inizio degli anni '90, è impegnata nella ridefinizione delle basi teoriche delle pratiche sanitarie. Tali basi, tradizionalmente desunte partendo dai meccanismi fisio-patologici e da modelli sperimentali in vitro e su sistemi animali, dovrebbero essere affiancate da prove empiriche che ne dimostrino l'efficacia sull'uomo, prove il cui modello paradigmatico è rappresentato dalla sperimentazione clinica controllata. L'esigenza di dimostrazioni dell'efficacia degli interventi sanitari si sta diffondendo a tutti i livelli del sistema sanitario, con l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (evidence based medicine).

Anche nel campo delle misure di prevenzione, sia che esse agiscano a livello del sistema regolatorio, a livello della comunità o del singolo individuo, la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, è ritenuto un requisito indispensabile (evidence based public health).

Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone l'unito schema di norma in materia di certificazioni ed autorizzazioni sanitarie, secondo una logica di semplificazione della normativa vigente, alla luce del fatto che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, diverse certificazioni o autorizzazioni sanitarie, non hanno più ragione di essere o sembrano, in ogni caso, inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste.

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 26

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

2) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».

Relazione

Autorizzazione paesaggistica

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 106, si prevede che sia il Ministero, e non la Soprintendenza, a determinare il canone dovuto dal richiedente e ad adottare il relativo provvedimento circa l'uso individuale di beni culturali.

Quanto all'articolo 146 comma 5, la disciplina vigente prevede che, nel caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati adeguati alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, il parere rilasciato dal soprintendente, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica, sia reso nel termine di novanta giorni, con formazione del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio. La proposta di modifica prevede il dimezzamento di tale termine (quarantacinque giorni) ed, inoltre, elimina il silenzio-assenso prevedendo l'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente.

Nell'articolo 146 comma 9, attualmente si prevede che decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni per il rilascio del parere sull'istanza di autorizzazione paesaggistica, da parte del soprintendente, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro quindici giorni; decorsi invano sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'autorità competente provvede sulla domanda di autorizzazione. La proposta di modifica prevede la soppressione della conferenza di servizi, riducendo il termine da sessanta a quarantacinque giorni per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 27

(Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica)

All'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere infine il seguente periodo: *«Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni»*.
[AGGIUNTA PROPOSTA DA PRESIDENZA]

Relazione

La disciplina vigente prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia efficace per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio. Scaduto tale termine l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

La proposta prevede di estendere la validità dell'autorizzazione paesaggistica, per tutta la durata dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano stati iniziati entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione

Proposta alternativa MIBAC

Art.

(Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: *“Il termine può essere prorogato con provvedimento motivato, anteriormente alla scadenza, qualora i lavori non possano essere ultimati entro il quinquennio per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione.”*.

RELAZIONE

La proposta normativa mira a introdurre nell'ambito del Codice dei beni culturali e del paesaggio la previsione della possibilità di proroga dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica per cause indipendenti dalla volontà del titolare, analogamente a quanto previsto per il permesso di costruire (v. articolo 15, comma 2, del d.lvo 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni).

Al riguardo, occorre altresì tenere presente che per le opere di pubblica utilità è già prevista l'efficacia a tempo indeterminato dell'autorizzazione paesaggistica, ove i lavori siano iniziati entro il quinquennio (v. articolo 46, comma 2, del d.lvo 8 giugno 2002, n. 327 e successive modificazioni).

Art. 28

(Promozione dei beni culturali)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'articolo 115 sono inseriti i seguenti:

“Art. 115-bis. (Concessione di beni culturali in caso di minore redditività della gestione)

1. Con riferimento ai beni culturali immobili di appartenenza pubblica, nel caso in cui, all'esito della valutazione di cui all'articolo 115, comma 4, nessuna delle forme di gestione delle attività di valorizzazione ivi previste risulti conveniente, le amministrazioni cui i beni pertengono o, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, possono concederne l'uso e la gestione ad operatori economici pubblici o privati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni o i soggetti ivi indicati redigono un elenco degli immobili, sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, che richiedono la progettazione del servizio di fruizione pubblica e di valorizzazione, per la successiva concessione in uso e in gestione. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione o del soggetto procedente. Gli operatori economici pubblici o privati possono presentare una dichiarazione d'interesse al conseguimento in gestione di uno o più degli immobili inclusi nell'elenco, corredata da uno studio di fattibilità. L'amministrazione o il soggetto procedente indice una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione del servizio per la concessione in uso e in gestione degli immobili medesimi.

3. Nel caso in cui si rendano necessari lavori di conservazione e restauro dell'immobile o, comunque, interventi finalizzati a consentirne la proficua gestione, l'individuazione del soggetto attuatore può avvenire tramite la procedura di selezione della finanza di progetto di cui agli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della concessione, l'amministrazione o il soggetto procedente può disporre l'attribuzione al concessionario, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio, di una quota fino al 70 per cento dei proventi della bigliettazione.”.

Art. 115-ter. (Concessione di beni culturali in favore di soggetti non lucrativi)

1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili forme di gestione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 115, ovvero la concessione ai sensi dell'articolo 115-bis, possono essere affidati in uso e in gestione, senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni aventi tra i propri fini statuari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e che si impegnino all'utilizzo del bene anche per finalità educative.

2. L'affidamento avviene previa pubblicazione, sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte di

eventuali soggetti interessati. Nel caso in cui siano presentate più candidature, l'amministrazione può affidare la concessione in base a criteri obiettivi, proporzionati, non discriminatori, pubblicati nel medesimo avviso. La convenzione di affidamento in uso e in gestione può prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione può rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica della perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."

Parere favorevole MIBAC

2. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività e le attività culturali", le parole: "Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110" sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali. Le predette somme sono in ogni caso attribuite, almeno per la quota di incremento rispetto ai proventi dell'anno precedente, all'istituto o luogo della cultura che le ha generate e prioritariamente impiegate per la tutela dei beni in consegna e per il miglioramento e il potenziamento dei servizi di accoglienza del pubblico.

Relazione

L'articolo modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio avviando più efficaci processi di valorizzazione per i beni culturali immobili di appartenenza pubblica, non in uso istituzionale, attualmente non fruibili, di regola ubicati in realtà periferiche e svantaggiate dal punto di vista della circolazione dei principali flussi turistici, attraverso due specifici strumenti:

- concessione in uso e in gestione ad operatori economici pubblici o privati, mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base della progettazione del servizio di fruizione pubblica e valorizzazione; è possibile il ricorso alla procedura della finanza di progetto di cui al codice dei contratti pubblici, qualora siano necessari lavori di restauro e conservazione dell'immobile.

- concessione in uso e in gestione, senza corrispettivo a carico dell'amministrazione, a cooperative sociali, associazioni di volontariato con personalità giuridica o fondazioni aventi tra i propri fini la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di immobili per i quali non siano praticabili forme di gestione diretta o indiretta.

Il secondo comma dell'articolo prevede inoltre l'abrogazione del divieto di rassegna al MIBAC dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi di cultura.

Art. 29

(Beni culturali all'estero)

1. All'articolo 67, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) si tratti di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, e la loro uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta.”.

Relazione

All'articolo 67 del Codice dei beni culturali viene inserita una disposizione che autorizza l'uscita temporanea di beni culturali dall'Italia qualora questi risultino non esposti per la pubblica fruizione in Italia e la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali, rinnovabili una sola volta, con istituzioni museali straniere, le quali corrispondono un corrispettivo per lo sfruttamento economico del bene per un periodo che non può essere superiore a dieci anni.

Art. 30

(Adeguamento e semplificazione degli oneri procedurali e amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale.)

1. Al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedurali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché a ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, comma 1, all'ultimo periodo, dopo la parola “negativa” sono inserite le seguenti “o digitale”;

2) all'articolo 24 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla cineteca nazionale una copia negativa o digitale del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.”;

2. Dal comma 1 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

Al fine di adeguarsi alle mutate prassi del settore cinematografico, la norma amplia la possibilità di depositare la copia del film presso la Cineteca nazionale, oltre che mediante negativo della pellicola originale, anche in versione digitale per l'ottenimento dei contributi. Si prevede inoltre l'aggiornamento del regolamento concernente il rilascio di nulla osta per la proiezione in pubblico delle opere cinematografiche.

Art. 31

(Interventi a favore della produzione audiovisiva indipendente)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p), è sostituita dalla seguente *“p) «produttori indipendenti», gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti secondari delle proprie opere;”*

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:

- *“mm-bis) “opera audiovisiva”, l'opera realizzata su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, destinato al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;*
- *mm-ter) “opera cinematografica”, l'opera audiovisiva definita quale film dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e destinata al pubblico prioritariamente nella sala cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione;*
- *mm-quater) “opera audiovisiva televisiva”, l'opera audiovisiva assimilata all'opera cinematografica di cui alla lettera mm-ter) del presente comma, destinata ad un prioritario sfruttamento tramite trasmissione audiovisiva su reti di comunicazione elettronica di cui alla lettera c) del presente comma; sono opere audiovisive televisive, tra l'altro, i film per la televisione, le serie e miniserie televisive, le sitcom, gli sceneggiati, le soap opera;”*

c) all'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “ovunque prodotte” sono inserite le seguenti *“nonché le modalità tecniche relative all'attuazione delle previsioni in esso stabilite”*

d) all'articolo 44, comma 5, primo periodo, le parole *“la limitazione temporale di”* sono sostituite da *“l”*; nel medesimo comma, al secondo periodo, la parola *“televisivi”* è sostituita da *“di opere audiovisive”*;

e) all'articolo 44, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera audiovisiva diversi da quelli collegati o relativi al canale di sfruttamento derivante dai servizi di media audiovisivo forniti da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera i), del presente decreto, costituiscono diritti secondari ai sensi del comma 5 del presente articolo, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle

trasmissioni, o soggetti da essi controllati oppure ad essi collegati, detengono, alternativamente o congiuntamente:

- a) *diritti di utilizzazione economica dell'opera medesima in relazione al canale di sfruttamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del presente decreto;*
- b) *i diritti di proprietà dell'opera audiovisiva in misura superiore al 49%.*

f) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

“44-bis Diritti relativi alle opere audiovisive

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono acquisire i singoli diritti di utilizzazione economica delle opere audiovisive, sulle proprie piattaforme di trasmissione in relazione a ciascuna modalità trasmissiva, unicamente per periodi di tempo limitati ed in forza di negoziazioni distinte in relazione a ciascun diritto, così da consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

2. Ciascun diritto relativo alla trasmissione dell'opera audiovisiva non può essere acquisito per una durata superiore a tre anni, a partire dalla data di consegna dell'opera audiovisiva al fornitore di servizi media audiovisivi. Tale durata può essere estesa ulteriormente unicamente a fronte del pagamento di uno specifico e congruo corrispettivo da parte dell'emittente.

3. Nei rapporti negoziali tra un fornitore di servizi media audiovisivi e un produttore indipendente, aventi ad oggetto la produzione di opere audiovisive derivanti da un soggetto nella disponibilità del produttore, è fatto obbligo al suddetto fornitore, anche nella fase di attivazione o preparatoria, di condurre le negoziazioni a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

4. Il fornitore di servizi media audiovisivi non può subordinare o condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione di contratti o l'acquisizione di diritti relativi alla trasmissione dell'opera audiovisiva sulla piattaforma su cui esso opera in via principale:

a) alla concessione di ulteriori diritti o all'effettuazione di ulteriori investimenti da parte del produttore indipendente;

b) all'accettazione, da parte del produttore, di ulteriori obblighi, quali, tra l'altro, quelli consistenti nell'affidare al fornitore la distribuzione dell'opera su uno o più canali distributivi, diversi da quelli relativi alla piattaforma su cui il fornitore opera in via principale;

c) alla scelta, da parte del fornitore, del commento musicale e delle relative modalità di realizzazione;

d) all'acquisizione, da parte del fornitore, dei diritti relativi al soggetto e dei diritti relativi al sequel, agli spin-off, ai prequel, ai remake e alle serializzazioni televisive.”

2. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” dopo la parola “cinematografiche” sono inserite le seguenti: “e audiovisive ad esse assimilate”.

3. Dai commi 1 e 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE

L'attuale formulazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR)¹, pur prevedendo specifiche disposizioni in merito, non contiene una definizione di «opera audiovisiva». Per tale motivo si è proceduto a colmare tale lacuna, specificando cosa si intenda per «opera audiovisiva», nel cui ambito ricadono le “opere cinematografiche” e le “opere audiovisive televisive”.

Al fine di irrobustire la capacità finanziaria ed operativa delle società di produzione indipendenti, principalmente basata sulla disponibilità di diritti sulle opere dell'ingegno in misura tale da consentire loro di poter effettuare ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo, nonché di acquisire competitività e facilitare altresì il loro processo d'internazionalizzazione, appare indispensabile, in linea con quanto accade in altri territori dell'UE, regolare normativamente taluni aspetti relativi ai diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche ed audiovisive.

Per quanto precede, in questo testo si disciplinano i diritti di utilizzazione economica delle opere audiovisive tra i diversi soggetti (produttori ed emittenti televisive) e viene inserita una ulteriore specificazione all'ultimo periodo dell'art. 44 (*Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*), comma 3, per fare in modo che il decreto previsto nel medesimo art. 44 possa contenere ulteriori previsioni che contribuiscano a ridurre le forti asimmetrie che attualmente caratterizzano i rapporti contrattuali fra emittenti e produttori indipendenti (che sono “contraente debole”, per dimensione e potere negoziale).

In particolare, tale finalità è evidente nelle lettere a), e) ed f) del comma 1 dell'art. 1:

1. con la lettera a) viene integrata la definizione di “produttore indipendente” con l'ulteriore requisito, previsto nella direttiva sui servizi media audiovisivi² (ma non ripreso nel TUSMAR), relativo alla detenzione, da parte dei produttori audiovisivi, dei cd. «diritti residuali» o «secondari» o «derivati». Infatti, il considerando 71 della direttiva 2010/13, recita: «nel definire i “produttori indipendenti dalle emittenti” di cui all'articolo 17, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati».
2. con la lettera e) viene previsto che, nel caso in cui le emittenti televisive o società ad esse collegate ovvero da esse controllate, detengano o la maggioranza dei diritti di proprietà dell'opera audiovisiva ovvero detengano diritti di utilizzazione economica dell'opera sul canale distributivo relativo al «servizio di media audiovisivo lineare» (altrimenti detto «di radiodiffusione televisiva»)³, in tali casi i diritti di utilizzazione

¹ D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 144.

² Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi* (direttiva sui servizi di media audiovisivi, o «direttiva SMA»).

³ In altri termini, i diritti correlati al canale di sfruttamento derivante da un “servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi” (in pratica i diritti tv free, tv pay e pay per view, su piattaforma digitale e satellitare),

economica sugli altri canali di distribuzione (es. video on demand, diritti cinema theatrical e non theatrical, public video, commercial video, ancillary, diritti home video, diritti internet ecc.) sono «diritti secondari» e pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 44, comma 5, come riformulato dal presente decreto. Rispetto ai diritti secondari, ai sensi del riformulato comma 5, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) stabilisce con proprio regolamento i criteri per l'utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, (e non più il solo "utilizzo temporale" dei diritti medesimi) in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti.

3. con la lettera f) si introduce un articolo (il 44-bis) che contiene disposizioni finalizzate a riequilibrare le posizioni di forza contrattuale fra gli acquirenti, da un lato, e i produttori di opere cinematografiche e/o audiovisive, dall'altro, e attraverso tale via si persegue l'obiettivo di rendere effettivi i connotati di "indipendenza" dei produttori in armonia e secondo le finalità della direttiva europea sui servizi media audiovisivi.

Il comma 2 coordina e chiarisce le attribuzioni di Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

Art. 32

(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)

1. Al fine della raccolta presso il pubblico di contributi, anche di modico valore, destinati, con vincolo di scopo, a specifiche iniziative di tutela dei beni culturali o paesaggistici, i funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali hanno facoltà di accendere conti correnti presso istituti di credito ovvero altri soggetti abilitati per legge. Le convenzioni stipulate, allo scopo, con i soggetti incaricati della gestione del servizio dovranno prevedere il divieto di accettare versamenti che non rechino la causale di destinazione a uno o più iniziative di tutela previamente comunicate all'istituto bancario dal funzionario delegato. Le somme accreditate sui conti correnti di cui al presente comma possono essere destinate esclusivamente allo scopo indicato nella causale di versamento. Ove tale scopo per qualunque ragione non possa essere perseguito o, comunque, i contributi affluiti non vengano utilizzati entro la terza annualità successiva a quella in corso alla data del versamento, il funzionario delegato dispone il versamento delle somme alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai versamenti di cui al precedente comma si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), e di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

La proposta normativa ha lo scopo di facilitare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici. Attualmente, questa finalità può essere perseguita solo mediante versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. E', tuttavia, da rilevare come, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, il rispetto delle suddette rigorose regole contabili presenta diverse rilevanti criticità.

In primo luogo, il meccanismo procedurale descritto determina il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell'istituto destinatario.

In secondo luogo, esso causa un notevole aggravio amministrativo, poiché comporta il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato e, inoltre, implica la necessità di individuare, per ogni singolo versamento, in base alla relativa causale, l'istituto cui la somma deve essere riaccreditata.

Infine – e soprattutto – la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore. Ciò in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto possa recarsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi.

La conseguenza di ciò è – da un lato – un notevole aggravio amministrativo, che è di per sé causa di costi per la pubblica amministrazione e – dall'altra – la sostanziale impossibilità, per i beni in consegna allo Stato (e con la sola eccezione di quelli in consegna agli istituti del Ministero dotati di autonomia speciale) di sollecitare presso il pubblico, come avviene in altri Paesi, iniziative di raccolta di contributi anche modesti, da destinare a interventi specifici e resi noti *a priori*. Ne deriva, quindi, anche un minore introito per lo Stato, ossia la rinuncia a potenziali fonti di entrata.

L'attuale previsione normativa dell'obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione viene normalmente giustificata sulla base della ritenuta necessità di non derogare al principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio. Tuttavia, nel caso di specie, l'ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo, posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate. D'altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità (obblighi di comunicazione, di rendiconto, e via dicendo).

La proposta normativa è, pertanto, volta a consentire ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali di acquisire direttamente e utilizzare immediatamente le somme destinate a interventi specifici, mediante l'accensione di appositi conti correnti presso istituti bancari o altri soggetti autorizzati.

In tal modo non si arreca alcuna lesione, dal punto di vista sostanziale, al principio di unicità del bilancio, ma si perviene unicamente all'eliminazione di una "partita di giro" assai onerosa e astrattamente lesiva, come detto, dell'interesse finanziario dello Stato, in quanto comportante, di fatto, la sostanziale rinuncia a potenziali maggiori entrate.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede esclusivamente modalità contabili per la gestione di entrate di scopo che sarebbero in ogni caso destinate, a legislazione vigente, all'integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il riferimento, contenuto al secondo comma, ai benefici fiscali in favore delle erogazioni liberali allo Stato per interventi sui beni culturali non comporta minori entrate, in quanto è volto unicamente a chiarire che tali benefici spettano ugualmente, in ragione della natura sostanziale dell'onere sostenuto del contribuente, anche a seguito della previsione di nuove modalità di acquisizione delle entrate in argomento.

Art. 33

(Deleghe legislative al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002.

2. Entro il medesimo termine e con il medesimo procedimento di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, anche nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni in materia di siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: miglioramento delle condizioni di tutela e di valorizzazione dei siti; coordinamento della relativa disciplina normativa con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE , EDILIZIA E APPALTI

Art.34

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire. Parcheggi pertinenziali)

1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

c) il comma 10 è abrogato.

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1».

RELAZIONE

La disciplina vigente prevede che, qualora l'intervento sia sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, nel caso in cui uno dei relativi atti di assenso necessari non sia favorevole, al termine dei trenta giorni, dalla proposta di provvedimento, previsti per l'adozione del provvedimento finale si viene a formare il silenzio rifiuto.

La proposta normativa prevede che nell'ipotesi in cui venga rilasciato l'atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, il comune sia tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato e che trovi applicazione l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Ove, invece, l'atto di assenso venga negato, decorso il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo si intenderà respinto. Tale soluzione offre maggiori garanzie al cittadino rispetto al mero silenzio-inadempimento, atteso che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire in questo caso non potrebbe che essere negativo, in quanto l'atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ne costituisce un presupposto di legittimità (v., ad esempio, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, l'articolo 146, comma 4, del d.lvo n. 42 del 2004). Il cittadino, pertanto, è meglio tutelato dalla previsione del silenzio-diniego, immediatamente impugnabile, peraltro associata alla previsione dell'obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare tempestivamente sia il diniego dell'atto di assenso, sia l'autorità alla quale ricorrere e i relativi termini.

Con specifico riferimento agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, in caso di inerzia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del d.lvo n. 42 del 2004, ove si prevede che l'inerzia del Soprintendente nell'emissione del proprio parere è sempre superabile dal Comune o dalla diversa autorità preposta al rilascio del provvedimento finale, poiché, decorso il termine previsto normativamente, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere sulla domanda, prescindendo dal predetto parere.

Art.35

(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività)

1. Al DPR 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5:

- 1) al comma 1 le parole da "oggetto della richiesta" a "inizio attività" sono soppresse;
- 2) al comma 1 bis le parole "il titolo abilitativo e" sono soppresse;
- 3) al comma 2, lettera a):
 - le parole da "denunce di inizio attività" fino a "permesso di costruire" sono sostituite dalle seguenti: "domande, delle denunce, delle segnalazioni e delle comunicazioni";
 - le parole "36, 38 e 46" sono sostituite da "21 e 146" e le parole "29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti "22 gennaio 2004, n. 42";
- 4) al comma 2, lettera e) le parole "oggetto dell'istanza o denunce," sono soppresse.

b) All'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nei casi di cui al comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio, l'interessato può, prima della presentazione della comunicazione, richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso, contestualmente alla comunicazione dell'inizio lavori. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2 ter. In caso di presentazione contestuale della comunicazione dell'inizio dei lavori e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori e all'attività solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi."

c) All'articolo 10, al comma 1 dopo le parole *"a denuncia"* sono aggiunte le seguenti parole: *"o a segnalazione certificata"*;

d) La rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: *"Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività"*.

e) All'articolo 22:

1) nella rubrica, dopo le parole *"subordinati a"*, sono aggiunte le seguenti *" segnalazione certificata di inizio attività e"*;

2) al comma 1, le parole *"denuncia di inizio attività"* sono sostituite dalle seguenti *"segnalazione certificata di inizio attività"*;

3) al comma 2, al primo periodo, le parole *"denuncia di inizio attività"* sono sostituite dalle seguenti *"segnalazione certificata di inizio attività"* e, al secondo periodo, le parole *"tali denunce"* sono sostituite dalle seguenti *" tali segnalazioni"*;

4) al comma 5, al secondo periodo, le parole *"interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,"* sono sostituite dalle seguenti *"interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività"*.;

5) al comma 7, all'inizio del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole *"Ferme restando le diverse disposizioni delle leggi regionali,"*.

f) all'articolo 23:

1) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e della segnalazione certificata di inizio attività"*;

2) al comma 1 dopo le parole *"denuncia di inizio attività"* sono aggiunte le seguenti: *"in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 22, comma 3"*;

3) al comma 1 ter:

- al primo periodo, le parole *"la denuncia"* sono aggiunte le seguenti: *"o la segnalazione"* e dopo le parole *"in tal caso la denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o la segnalazione"*;

- al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole *"o la segnalazione"*;

4) al comma 2, al primo periodo, dopo la parola *"denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o la segnalazione certificata"* e al secondo periodo dopo la parola *"denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o segnalazione"*;

5) al comma 4, al primo periodo, le parole *"il competente ufficio comunale"* sono sostituite dalle parole *"lo sportello unico"*;

6) al comma 5 dopo le parole *"copia della denuncia "* sono aggiunte le seguenti *"o segnalazione certificata"* e dopo le parole *"ricevimento della denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o segnalazione"*;

7) al comma 6, al primo periodo, le parole *"del competente ufficio comunale"* sono sostituite dalle parole *"dello sportello unico"* e al secondo periodo dopo le parole *"la denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o segnalazione certificata"*;

8) al comma 7 dopo le parole *"denuncia"* sono aggiunte le seguenti *"o segnalazione certificata"*;

- 9) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “ 7-bis. Ferme restando le diverse discipline regionali adottate ai sensi degli articoli 10, comma 2 e 22, comma 4, nei casi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’interessato può, prima della presentazione della segnalazione, richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

7-ter. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori e all’attività solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.”

N.B.: Il risparmio stimato è di 204, 4 milioni di euro all’anno.

Relazione

Attualmente, il testo unico edilizia non disciplina l’acquisizione, da parte dello sportello unico per l’edilizia (SUE), degli atti di assenso presupposti all’inizio dei lavori nel caso in cui l’intervento edilizio sia soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera o della SCIA edilizia. Il testo unico, difatti, prevede che il SUE acquisisca direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, esclusivamente “ai fini del rilascio del permesso di costruire”.

Con l’aggiunta di questo comma si cerca di omogeneizzare le due discipline (permesso di costruire da una parte, comunicazione di inizio lavori e SCIA dall’altra), prevedendo che l’interessato possa, prima di presentare la comunicazione o la SCIA, richiedere al SUE l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. In tal caso, la proposta prevede un procedimento di acquisizione analogo a quello previsto per il permesso di costruire ma con termini ridotti: se entro trenta giorni (termine dimezzato rispetto a quello previsto per il permesso di costruire) dalla domanda non sono stati rilasciati gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile SUE indice la conferenza di servizi per acquisirli.

Art. 36

(Termini per inizio e ultimazione lavori)

1. Ferma restando la diversa disciplina regionale, al fine di semplificare e sostenere l’attività edilizia, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6

giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Relazione

Il d.P.R. 380/2001 attualmente dispone che i lavori autorizzati con permesso di costruire debbano essere avviati entro un anno dal rilascio del permesso, mentre, per ultimare l'opera, il termine è fissato a tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, dietro richiesta del titolare del permesso, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.

I lavori avviati dopo la presentazione di DIA o SCIA edilizia devono essere anch'essi ultimati entro tre anni (art. 23 del d.P.R. 380/2001).

La disposizione prevede la proroga di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, DIA o SCIA alla data di entrata in vigore della norma.

Art. 37

(Semplificazioni in materia di ricostruzione e ristrutturazione edilizia)

1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «*e sagoma*» sono soppresse e dopo la parola «*antisismica*» sono aggiunte le seguenti: «*nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.*»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c) del parole: «*della sagoma*» sono soppresse.

c) art 22, comma 2, le parole: «*non alterano la sagoma*» sono soppresse.

Relazione

Sono attualmente classificati come «interventi di ristrutturazione edilizia» anche gli interventi che consistono «nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica». Tale inquadramento subordina l'intervento a presentazione della SCIA edilizia.

La proposta, tramite l'eliminazione delle parole «e sagoma», prevede che possano essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente (mentre attualmente le modifiche alla sagoma comportano l'inquadramento dell'intervento come ristrutturazione edilizia «pesante», quindi soggetta al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001).

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e

ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;”.

Art.38

(Attestazione di agibilità e agibilità parziale)

1. All'articolo 24 del DPR 380 del 2001:

- a) al comma 3, dopo le parole” denuncia di inizio attività” sono inserite le seguenti: “o la segnalazione certificata di inizio attività”;
- b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;*
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.*

4 ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2 e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dei commi seguenti”.

4 quater. Il soggetto di cui al comma 3, ove non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25, trasmette unitamente alla comunicazione di fine lavori la seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
- b) dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;*
- c) dichiarazione delle imprese installatrici che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.*

4 quinquies. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater e per l'effettuazione dei controlli.”

2. All'articolo 25, comma 1, lettera c) del DPR 380 del 2001 le parole da “adibiti a uso civile” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: “alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente”.

N.B.: Il risparmio stimato è di 81,3 milioni di euro all'anno.

Art. 39

(Attività edilizia libera)

1. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da "dichiara preliminarmente" a "e che" sono soppresse.

Relazione

La disciplina vigente prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria (compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici) e le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa) siano soggetti all'invio di una comunicazione dell'inizio dei lavori, a cui deve essere allegata una relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato, che dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

La proposta prevede di eliminare tale dichiarazione da parte del tecnico abilitato, consentendo di conseguenza di rimuovere l'obbligo di assumere un tecnico indipendente, in quanto si tratta di una prescrizione che non trova riscontro nell'ordinamento con riferimento alle altre procedure edilizie (es. SCIA, DIA in alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire).

ATTESA RIFORMULAZIONE DAGL/MISE/MIT

Contrarietà Affari regionali

Art.40

(Delega al Governo per la definizione di un procedimento autorizzativo unico per gli insediamenti produttivi privati di interesse generale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione, da parte di privati, di insediamenti produttivi di interesse generale, integralmente finanziati da privati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'ambito del procedimento unico i privati conseguono tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta e ogni atto amministrativo di assenso previsto dalla normativa vigente, anche ai fini dell'esercizio dell'impianto, di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali;

b) stabilire che il procedimento è attivato su istanza di parte, con la presentazione del progetto preliminare corredato da:

- 1) un'analisi costi-benefici e di fattibilità, l'individuazione della tipologia dell'opera, la localizzazione ritenuta più idonea e i tempi di realizzazione;
 - 2) l'indicazione della disponibilità dei siti, dello stato degli stessi e della situazione urbanistica in cui si trovano, il presumibile impatto sull'ecosistema, con l'indicazione degli elementi necessari per l'esperimento della VIA, se richiesta, nonché il presumibile impatto sulla salute delle persone e sulla conservazione dei beni culturali;
 - 3) l'indicazione e la documentazione degli attesi benefici in termini di sviluppo della concorrenzialità, di mobilità delle persone e delle merci, di sicurezza energetica e degli approvvigionamenti, di miglioramento dei livelli di occupazione, di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e di realizzazione di altri interessi nazionali nonché,
 - 4) l'indicazione, nell'ipotesi di localizzazione all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati, delle modalità di realizzazione dell'opera tali da non compromettere la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, fermo restando l'adozione di appropriate misure di prevenzione dei rischi, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 - 5) la previsione di eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto dell'opera, ivi inclusi gli oneri di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatti salvi i costi per l'adozione delle eventuali ulteriori misure imposte da obblighi comunitari;
- c) prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile del procedimento, cura l'istruttoria e per il richiedente costituisce l'unica amministrazione procedente;
 - d) attribuire al CIPE la definizione dei criteri sulla base dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta se l'opera può essere ritenuta di interesse generale e può accedere al procedimento unico di autorizzazione e prevedere che lo stesso Ministero, in caso di positiva valutazione, dispone la pubblicazione dell'istanza, anche sui siti istituzionali, corredata dei relativi progetti preliminari, per sollecitare le valutazioni da parte delle amministrazioni dello Stato competenti, ivi compresa, se richiesta, la valutazione d'impatto ambientale (VIA), da parte delle Regioni e degli enti locali interessati e di chiunque vi abbia interesse entro un termine definito, mettendo a disposizione tutta la documentazione rilevante ;
 - e) prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può chiedere, nel medesimo termine di cui alla lettera d), all'impresa e agli organi tecnici delle amministrazioni statali competenti informazioni, analisi e perizie necessarie a valutare l'impatto dell'opera e che eventuali ragioni ostative al progetto con riferimento a interessi pubblici di cui sono titolari amministrazioni statali, amministrazioni regionali o degli enti locali, a pena di decadenza, devono essere rappresentate in questa fase, nei termini stabiliti;
 - f) prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le valutazioni delle amministrazioni statali, regionali, degli enti locali interessati e ogni altra osservazione rilevante pervenuta e le istruisce per la decisione del CIPE, mettendo in evidenza le eventuali ragioni impeditive, gli elementi per valutarne la fondatezza e la possibilità di superarle mediante idonee variazioni del progetto;
 - g) prevedere che il CIPE, approva in via preliminare il progetto, eventualmente stabilendo i contenuti specifici necessari a superare le ragioni impeditive segnalate dalle amministrazioni statali, regionali o locali o da chi vi abbia interesse e proponendo all'impresa modifiche del progetto e integrazioni alle misure di compensazione, allo scopo di soddisfare le esigenze rappresentate nella fase istruttoria;

h) prevedere che l'approvazione definitiva del progetto da parte del CIPE, che consegue efficacia non prima di un termine definito, tiene luogo e sostituisce tutti gli atti di autorizzazione di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali e comporta modificazione automatica degli strumenti urbanistici e, se necessaria, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

i) stabilire che, nei casi in cui la Regione interessata non ritiene motivatamente superate le ragioni impeditive alla realizzazione dell'opera, neanche a seguito della riformulazione del progetto approvato in via definitiva dal CIPE ai sensi della lettera h), si applica la disciplina prevista dall'articolo 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

l) prevedere che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del relativo Parco tecnologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, nonché le infrastrutture strategiche o insediamenti produttivi strategici i cui procedimenti di autorizzazione alla realizzazione sono disciplinati con norme speciali ad essi applicabili in via esclusiva;

m) prevedere che la normativa stabilita in attuazione del presente articolo prevale su tutte le altre normative eventualmente concorrenti e costituisce l'unica fonte di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di insediamenti produttivi di interesse generale, integralmente finanziati dai privati.

2. Gli schemi di decreti di cui comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'acquisizione dei relativi pareri. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2.

Relazione

Si conferisce una delega legislativa al Governo per la definizione di un procedimento autorizzativo unico destinato alla realizzazione di insediamenti produttivi privati ritenuti di interesse generale, interamente finanziati dai privati. L'obiettivo principale della norma è quello di prevedere, per tali fattispecie, un procedimento amministrativo unico e semplificato, volto alla fusione di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto amministrativo di assenso indicato dalla normativa vigente e di competenza di amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, in un titolo abilitativo unico ed onnicomprensivo, che dia all'imprenditore privato una reale garanzia di cantierabilità del proprio investimento.

Art.41

(Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale)

1. All'articolo 253, comma 20-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015";

Relazione

A seguito delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal c.d. terzo decreto correttivo, l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro (art. 122, co. 9). L'introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia anche per appalti di importo contenuto, tuttavia, è risultata di difficile applicazione concreta, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione. A questo proposito, quindi, il D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha introdotto una norma transitoria che consente alle amministrazioni di utilizzare l'esclusione automatica fino al 31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di consentire una rapida cantierizzazione degli interventi nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici ad essi connessi. In tale ottica, si ritiene quindi opportuno confermare, per gli appalti di rilevanza nazionale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta. A tal fine, si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale.

RIFORMULAZIONE MIT

Art.42

(Parametri e modelli di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)

1. All'articolo 87 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5; è inserito il seguente:

«5.bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono individuati i parametri ed i modelli cui attenersi nel procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse, aggiornando periodicamente le relative previsioni.».

Relazione

Si propone di conferire all'Autorità il potere di individuare procedure standardizzate e/o best practices che diano maggiore oggettività e speditezza al procedimento, con conseguente riduzione del contenzioso.

RIFORMULAZIONE MIT

Art.43

(Accordo bonario)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 240, comma 2, le parole: "per una sola volta" sono eliminate, e dopo le parole: " di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti "e al comma 2-bis";

d) all'articolo 240, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche per le riserve iscritte nel corso di esecuzione del contratto, dopo l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, nella misura non inferiore al 20% del complessivo originario ammontare contrattuale.";

e) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprime all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti, e gli eventuali crediti accertati a favore dell'appaltatore, anche in ordine al relativo ammontare, non sono esigibili sino all'intervenuta approvazione del collaudo delle opere appaltate."..

Relazione

L'eliminazione dell'istituto dell'accordo bonario nei contratti di affidamento a contraente generale disposta con il D.L. n. 70 del 2011 potrebbe determinare un significativo incremento del contenzioso arbitrale e ordinario anche in corso d'opera, con conseguenti maggiori oneri di finanza pubblica anche per le difese giudiziarie e le consulenze tecniche, nonché un incremento della litigiosità in fase esecutiva, con effetti negativi sui tempi di completamento dei lavori. Con l'intervento al comma 1 dell'art. 240 si ripristina, pertanto, la possibilità di ricorso ad accordo bonario anche per i contratti di cui alla parte II Capo IV Titolo III. Con l'introduzione del comma 12-bis si introduce la facoltà per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all'AVCP per la formulazione del parere sull'accordo bonario. Con l'inserimento del comma 23 si attribuisce, altresì all'AVCP il compito di definire le linee guida, come base orientativa generale nell'utilizzo dell'istituto e nella formulazione dell'accordo. Tale proposta è finalizzata a fornire al Responsabile del Procedimento criteri e principi chiari e puntuali per il ricorso a detto strumento, in modo tale da disincentivarne l'utilizzo laddove sia esclusivamente strumentale e non rispondente all'obiettivo di riduzione del contenzioso ordinario. Il coinvolgimento dell'AVCP risponde all'esigenza di individuare un soggetto istituzionalmente terzo rispetto alla parte privata ma anche alla stazione appaltante, sicuramente dotato della necessaria competenza in materia, che possa supportare le amministrazioni sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

Art.44

(Semplificazione in materia di procedura CIPE, contratto di programma ANAS e concessioni autostradali)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il

NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente” sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.”.

3. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato”;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

4. Semplificazione registrazione contratto di programma ANAS (sblocca cantieri)

RELAZIONE

Comma 1

L’art 43 del decreto-legge 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, prevede la sottoposizione al CIPE, sentito il NARS, degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni autostradali che comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, tranne nel caso in cui gli

schemi di atti aggiuntivi alle predette convenzioni siano già stati sottoposti al parere del CIPE. Il passaggio al CIPE dei predetti aggiornamenti o revisioni comporta un notevole allungamento dei tempi; il parere del CIPE appare giustificato in sede di esame della Convenzione con gli annessi piano degli investimenti e piano economico finanziario, mentre non è necessario per i successivi aggiornamenti, posto che resta il decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze proprio ai fini della tutela della finanza pubblica. Con la proposta è pertanto eliminato il passaggio al CIPE delle revisioni e degli aggiornamenti delle convenzioni autostradali vigenti.

Comma 2

L'intervento modificativo del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 è volta ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali a seguito del mutato assetto delle competenze istituzionali per il trasferimento dall'Anas al MIT delle funzioni di concedente della rete autostradale. In particolare si prevede che, a seguito della proposta di variazione tariffaria formulata entro il 15 ottobre di ogni anno dal concessionario al MIT concedente, venga adottato, entro il 31 dicembre, il decreto interministeriale (MIT/MEF) di approvazione o rigetto delle variazioni proposte.

CAPO VII

MISURE IN MATERIA DI PRIVACY

Art.45

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Adeguamento). – 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».

Norme proposte dal Garante privacy

c) all'articolo 162, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 166, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1-bis. Nei casi di recidiva i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-ter. Qualora la recidiva di cui al comma precedente sia relativa a più di quattro violazioni commesse in un anno, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al quadruplo.>>;

e) dopo l'articolo 166 è inserito il seguente:

<<166-bis. Definizione agevolata delle violazioni - 1. In deroga all'art. 16 della L. n. 689/1981, nel caso in cui le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 163 e 164, siano relative a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale. Per i soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di

unità lavorative inferiore a duecentocinquanta dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della contestazione di violazione amministrativa. Decorso tale termine, il procedimento sanzionatorio prosegue secondo le modalità di cui all'art. 166 e con l'applicazione degli ordinari limiti minimi e massimi previsti dagli articoli di cui al comma 1.

3. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione; ai fini del presente articolo il titolare del trattamento è tenuto ad autocertificare al Garante le circostanze sopra indicate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di reiterazione della violazione di cui all'art. 8-bis della L. n. 689/1981 o di recidiva di cui all'art. 166.>>;

f) all'articolo 167, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2-bis. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato>>;

g) all'articolo 169, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

<<se dal fatto deriva la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.>>;

h) all'articolo 169, il comma 2 è abrogato.

2. La definizione agevolata di cui all'art. 166-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è altresì ammessa per i procedimenti sanzionatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo e fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi dell'articolo 167, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Relazione

Modifica all'articolo 5 del Codice della Privacy

Con modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Codice della privacy, la definizione di dato personale da trattare ai sensi del predetto Codice è stata limitata alle informazioni relative alle persone fisiche, con esclusione di quelle relative alle persone giuridiche, enti od associazioni.

In coerenza con tale modifica, la presente disposizione esclude dall'ambito di applicazione del Codice della privacy, anche il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono

nell'esercizio di un'attività di impresa, sia in forma collettiva (società semplice, s.n.c., s.a.s.), sia in forma individuale e sempre che si tratti di dati relativi all'attività di impresa.

Modifica all'articolo 36 del Codice della Privacy

La proposta mira, inoltre, a integrare l'articolo 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare il Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE

Art.46

(Gestione acque sotterranee emunte)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa».

Relazione

Oggi le acque emunte sono disciplinate come rifiuti liquidi e non è possibile utilizzare gli impianti di depurazione esistenti che devono essere autorizzati come impianti di gestione dei rifiuti e spesso rientrano tra le opere soggette a VIA, con conseguente aggravio di procedure, ritardi di tempi di intervento e maggiori oneri.

La norma proposta è coerente con il diritto comunitario.

La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del Titolo V del codice dell'ambiente relativo alla bonifica dei siti contaminati. Secondo la nuova impostazione, l'emungimento (ossia l'estrazione delle acque) con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso.

In corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente

Art.47

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;

b) all'articolo 240, comma 1:

1) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;

2) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;

c) all'articolo 242:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;

d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). –

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza di cui al comma 1, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. All'ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a proprie cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'autorità competente comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento

delle attività di monitoraggio e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

Relazione

La norma proposta chiarisce gli obiettivi degli interventi di bonifica e conseguentemente semplifica l'individuazione e la realizzazione delle misure più idonee per il riutilizzo dell'area senza rischi per la salute.

La disposizione è coerente con il diritto comunitario, anche perché precisa il rapporto sistematico tra interventi di bonifica e regime della responsabilità per danno ambientale.

Le modifiche alla Parte VI del Titolo V del codice dell'ambiente hanno l'obiettivo di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione, pertanto gli interventi di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

La norma che semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza (nuovo art. 242-bis del codice dell'ambiente) mira a consentire all'operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l'intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l'iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.

Versione alternativa

Art. xxx

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale **residuo** a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;

b) all'articolo 240, comma 1:

01) alla lettera c), dopo le parole «matrici ambientali,» inserire le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;

1) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;

2) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», ~~dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;~~

c) all'articolo 242:

01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del

procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;

d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.

2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. *Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico- istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.* Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di

conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

Relazione

La disposizione propone alcune integrazioni alla disposizione già contenuta all'articolo 18 del DDL Semplificazioni bis.

In primo luogo, si introduce una modifica alla definizione di "concentrazioni soglia di rischio".

Si prevede inoltre che, nel caso in cui l'ARPA non provveda alla rilevazione dei valori di fondo entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, sono considerate valide le rilevazioni effettuate dal soggetto procedente, in contraddittorio con l'ARPA.

Allo scopo di velocizzare l'attuazione degli interventi, la disposizione proposta prevede che la conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di bonifica sia integrata con tutte le autorità chiamate a rilasciare le autorizzazioni puntuali per la realizzazione degli impianti necessari, ivi compresa la VIA e l'AIA; il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la VIA e l'AIA.

Infine, rispetto alle disposizioni contenute nel DDL Semplificazioni bis, la proposta contiene ulteriori previsioni volte ad assicurare tempi certi alle procedure semplificate di bonifica. È infatti previsto un meccanismo sostitutivo che coinvolge l'ISPRA, attivabile dal privato interessato, qualora l'ARPA non provveda, entro i termini previsti, alla validazione dei dati del piano di caratterizzazione. Si prevede inoltre la possibilità per l'amministrazione competente alla validazione dei dati di far eseguire le attività tecnico-istruttorie anche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti o a istituti universitari.

In corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente

Art.48

(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

Relazione

Semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri. La norma è coerente con il diritto comunitario perché precisa le condizioni stabilite dalle norme UE alle quali queste terre non sono rifiuti ma sottoprodotti.

La disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 266, comma 7, del codice dell'ambiente in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni le quali possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione. Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.

Comma aggiuntivo

5. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «seimila metri cubi di materiale» sono inserite le seguenti parole: «per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari.».

Relazione

Si propone di integrare la disposizione introducendo una differenziazione della soglia relativa all'individuazione dei cantieri da assoggettare alla disciplina semplificata delle terre e rocce da

scavo, al fine di tenere conto delle specificità dei cantieri di infrastrutture lineari (elettrodotti, reti di telecomunicazioni ecc.).

In corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente

Art.49

(Materiali di riporto)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e di rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e no, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e di lavaggio di inerti.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

3-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante prove di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Relazione

Semplifica le procedure di bonifica perché chiarisce le modalità di gestione dei materiali di riporto presenti nel suolo e le condizioni alle quali non devono essere necessariamente rimossi e avviati allo smaltimento, spesso con significativi oneri economici.

La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto di cui all'articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012, prevedendo che le stesse, eventualmente presenti nel suolo, sono considerate sottoprodotti fino all'emanazione del decreto che interverrà in materia. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.

Versione alternativa

Art. xxx

(Materiali di riporto)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»

Relazione

L'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 specifica cosa si intende per “suolo” in relazione ai materiali esclusi dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Attualmente il “suolo” si interpreta come riferito anche alle matrici materiali di riporto, intese come “i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei”.

La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

Art.50

(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati»; **[solo norme in giallo ok per Min. Ambiente. Sul resto riserva politica]**

c) all'articolo 29-ter:

1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle domande presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi dei periodi primo e secondo, questa è dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione dell'improcedibilità, il proponente, per una sola volta, può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo. Qualora tale termine decorra inutilmente, la domanda si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al quarto periodo, la nuova verifica di conformità è effettuata nei tempi e nei modi di cui al primo e al secondo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale»;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso di impianti di competenza statale, la verifica di cui al comma 4 è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 8-bis, che può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. I termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-bis»;

d) all'articolo 29-quater:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del presente decreto comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione dello stesso procedimento»;

2) al comma 11, le parole: «norme settoriali» sono sostituite dalle seguenti: «norme settoriali, nonché tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera h). La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, stabilita dall'articolo 29-octies, comma 1»;

e) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

f) all'articolo 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale».

Relazione

Le norme contenute nel presente articolo hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti presso due diversi Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le soluzioni potranno avere effetti positivi anche a livello regionale, ove la relativa legislazione assorba e ricomprenda tutte le altre autorizzazioni. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

La norma, allo scopo di semplificare e accelerare il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, apporta modifiche al codice dell'ambiente, sopprimendo, relativamente alla VIA e alla VAS, l'obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti nonché introducendo ulteriori norme di semplificazione dell'intero procedimento.

In particolare, si prevedono disposizioni semplificatorie per la verifica di completezza e correttezza della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA.

In corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente

Art.51

(Valutazione di impatto ambientale per le attività di bonifica)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo».

Relazione

La norma introduce un'ipotesi di esclusione dalla VIA – subordinata ad una verifica caso per caso da parte delle autorità competenti – per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie ai fini della esecuzione degli interventi di emergenza di messa in sicurezza e bonifica.

CAPO IX

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art.52

(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».

Relazione

La norma facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli.

La disposizione consente agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Art.53

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

Relazione

L'articolo reca interventi di semplificazione a vantaggio dell'attività degli imprenditori agricoli e dei lavoratori impiegati in tale settore.

In armonia con le disposizioni comunitarie in materia e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, si esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. In agricoltura, si prevede, poi, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.

Infine, viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti all'area amministrativa dei predetti consorzi, laureati in giurisprudenza.

CAPO X

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

MEF Favorevole

Art.54

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

Relazione

La proposta mira ad abrogare la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. In modo speculare, nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevede, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro, qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'appaltatore e dal subappaltatore. La responsabilità solidale (ovvero l'irrogazione della sanzione in capo al committente) viene meno se l'appaltatore (ovvero il committente) acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (ovvero dall'appaltatore), documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da un CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede inoltre che sia l'appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore (ovvero all'appaltatore) fino all'esibizione della predetta documentazione.

La disciplina della responsabilità solidale fiscale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, con particolare attenzione al fenomeno dell'utilizzo di lavoratori in nero, si dimostra inefficace e produce al contempo pesanti oneri amministrativi sulle imprese oneste. Il rilascio, da parte di professionisti specializzati, di un'asseverazione per il corretto adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA si può basare solo sulla documentazione contabile fornita dal medesimo soggetto obbligato all'adempimento. La verifica dell'esistenza di rapporti di lavoro in nero non potrà mai essere accertata dal professionista, ma solo da un effettivo controllo sul territorio da parte dell'Amministrazione finanziaria. Questa attività di controllo, che è prettamente di competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, non compete, né può materialmente essere gestita da parte di professionisti per una pluralità di imprese, con stabilimenti diversi sul territorio nazionale. Analogamente, il meccanismo dell'autocertificazione, pur rappresentando una semplificazione apprezzabile per assolvere l'adempimento normativo, conferma, di fatto, l'inutilità dell'adempimento perché, da un lato, chi la riceve non ha alcuna possibilità di controllarne la veridicità, dall'altro chi evade sistematicamente l'IVA o impiega lavoratori in nero non ha alcuna remora a dichiarare il falso, dal momento che una verifica di quanto certificato sarebbe solo eventuale, in caso di ispezioni da parte dell'Agenzia. La norma ha quindi avuto l'effetto pratico di

obbligare le imprese che stipulano contratti di appalto e subappalto - la cui concreta individuazione, peraltro, è questione giuridicamente non univoca - ad introdurre costose procedure interne. Particolari complessità genera poi attestare la correttezza dei versamenti dell'IVA. Merita, infatti, ricordare che l'IVA è liquidata e versata per "masse" e che non esiste una liquidazione specifica dell'IVA per singola prestazione, né, tanto meno, per le prestazioni relative ad un singolo appalto. Va ricordato che alla liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) concorrono una serie di elementi (fatture emesse e ricevute, pro rata di indetraibilità, indetraibilità oggettive, ecc.) che difficilmente permettono di "agganciare" al risultato del versamento, in modo univoco, l'importo dell'IVA addebitata in fattura. Inoltre la liquidazione di uno specifico periodo (mese o trimestre) può anche non determinare un debito di imposta ma un credito, utilizzabile in compensazione verticale per periodi successivi (o in compensazione orizzontale). Se, pertanto, l'Amministrazione finanziaria deve tener conto di tali peculiarità nel controllo circa il corretto adempimento degli obblighi IVA propri dei contribuenti, a maggior ragione è da ritenere incongruo che tali verifiche siano richieste all'appaltatore e al committente. L'appaltatore non può materialmente controllare se il subappaltatore ha versato l'IVA relativa al rapporto contrattuale (e ancora più difficilmente il committente), visto che l'imposta finisce in un "calderone". L'IVA non è certo un'imposta d'atto come quella di registro. Queste procedure complesse per le imprese, non richieste nella normale attività di impresa e di nessuna utilità ai fini del contrasto dell'evasione fiscale o dell'impiego di lavoro nero, hanno determinato la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori/subappaltatori, aggravando così la situazione in cui si trovano le imprese, già molto difficile a causa della stretta creditizia e dei ritardi dei pagamenti da parte della P.A. Tale effetto appare, per altro, in netto contrasto con le finalità della direttiva europea n. 7 del 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, appena recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 192 del 2012: da una parte si incentivano le imprese ad avere rapporti di pagamento consoni e regolari, dall'altra le si spinge a non pagare per non incorrere in rischi. Va osservato che la disciplina che si intende abrogare mina il principio dell'autonomia contrattuale, della correttezza e buona fede tra le parti. Le imprese che operano in appalto sono costrette da questa disciplina ad operare a credito, quindi senza certezza d'incasso; devono anticipare all'erario l'IVA dovuta dal committente, consentendo però a quest'ultimo di detrarla; inoltre, ai fini di poter incassare il corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, devono certificare la propria correttezza tributaria, sollevando il committente dal rischio di essere soggetto alla disciplina. Tutto ciò evidenzia come il Legislatore si sia "intromesso" nell'autonomia contrattuale delle parti, creando una sproporzione tra prestazione e controprestazione. Merita osservare, inoltre, che la norma di cui si chiede l'abrogazione comporta il trasferimento in capo ai privati di alcune funzioni di controllo che spettano alla Pubblica Amministrazione. Una disciplina avente tali caratteristiche è stata spesso censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ad esempio, nella sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha indicato che "Spetta (...), in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di IVA nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni". La normativa appare inoltre discriminatoria nei confronti degli appaltatori e subappaltatori italiani (o comunque aventi sede in Italia), in quanto essa rende più favorevole per i committenti affidare le commesse ad appaltatori siti all'estero, proprio perché non soggetti alla normativa: secondo quanto indicato dalla Corte di giustizia dell'UE, una normativa che tratta in maniera diversa le imprese a seconda che siano o non siano residenti all'interno dello Stato membro interessato, costituisce una discriminazione vietata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO XI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art.55

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

E' eliminato l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 2 è soppresso;
- b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato".

Art.56

(Tutor d'impresa)

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.

4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione

La proposta, ispirata alle buone pratiche adottate da alcuni Paesi europei, prevede l'individuazione, presso gli Sportelli unici per le attività produttive, di tutor di impresa. Compito del tutor è assistere le imprese per tutti i procedimenti amministrativi che per legge si concludono con un provvedimento espresso, curare l'informazione delle imprese nel corso di tutta la procedura e assicurare l'applicazione delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni di semplificazione.

La norma prevede inoltre la possibilità per l'impresa, nel caso in cui il Comune non sia in grado di assicurare la funzione di tutor, di rivolgersi alla Regione competente affinché questa possa assicurare servizi di assistenza e di informazione anche avvalendosi del supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici presenti nel proprio territorio.

Art.57

(Semplificazione in materia di commercio sulle aree pubbliche)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole *“per dieci anni”* sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *“L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ed è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.
3. Al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, primo periodo, le parole: *“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'esercizio dell'attività”*.

4. Al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ultimo periodo, le parole *"L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata"* sono sostituite dalle seguenti: *"L'esercizio dell'attività è in ogni caso consentito"*
5. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *"La presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è subordinata all'avvenuta concessione del relativo posteggio in base alla normativa emanata dalla Regione ed ai provvedimenti adottati dal sindaco del comune sede del posteggio, secondo i criteri stabiliti con l'intesa adottata in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. Tale segnalazione certificata di inizio attività abilita anche all'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle eventuali limitazioni locali di cui al comma 13."*
6. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *"La segnalazione certificata di inizio di attività per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante, abilita a tale esercizio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle eventuali motivate limitazioni locali di cui al comma 13."*
7. L'alinnea del comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituita dalla seguente: *"Nella segnalazione certificata di inizio di attività l'interessato dichiara:"*
8. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituita dalla seguente: *"a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ove richiesti;"*
9. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la parola *"chiede"* è sostituita con le seguenti *"ha ottenuto"*.
10. Il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *"Il soggetto legittimato a svolgere l'attività su posteggi dati in concessione o in forma itinerante è abilitato a partecipare alle fiere nell'ambito di tutto il territorio nazionale, previa concessione del relativo posteggio, e ad esercitare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."*
11. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *"Il soggetto legittimato all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è abilitato anche alla somministrazione dei medesimi."*
12. Il comma 12 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito con il seguente: *"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, le procedure da applicare per l'adozione del provvedimento di inibizione o di sospensione dell'attività, nonché nei casi di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al comune competente per territorio a fissare i medesimi e fermo restando il divieto di limitazioni di orario motivate da esigenze di limitazioni dell'offerta e della concorrenza."*

13. Il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, stabiliscono, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. Le regioni stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime in base ai criteri stabiliti nell'intesa adottata dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 70 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59."

14. Al comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 dopo le parole "Le regioni" sono inserite le seguenti "e le province autonome di Trento e Bolzano".

15. All'articolo 98 della proposta normativa, recante "Semplificazione in materia di commercio sulle aree pubbliche", dopo il comma 13, inserire il seguente:

16. "14. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. E' fatto salvo il potere del soprintendente di individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio o comunque di attività ambulanti, ivi inclusa la previsione che l'esercizio del commercio o di alcune attività sia subordinato a preventivo nulla osta del medesimo soprintendente. I provvedimenti del soprintendente prevalgono sui titoli abilitativi o concessori rilasciati dai comuni, nella parte in cui risultino con essi incompatibili. La comunicazione di avvio del procedimento, la notifica ai destinatari e la pubblicità nei confronti di tutti gli interessati sono effettuate nelle forme dell'articolo 150 c.p.c."."

[comma aggiuntivo proposto da MIBAC]

17. Il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: "Vengono altresì deliberate tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche."

18. Al comma 18 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 dopo le parole "Le regioni" sono inserite le seguenti "e le province autonome di Trento e Bolzano".

19. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: *"Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, in un posteggio del quale non ha ottenuto la concessione o non rispettando i limiti dimensionali del posteggio o senza il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce."* (da valutare l'opportunità e la possibilità di esprimere in euro e eventualmente aggiornare la misura sanzionatoria)
20. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 le parole *"da lire 1.000.000 a lire 6.000.000"* sono sostituite dalle seguenti: *"da euro 500 a euro 3.000"*. (da valutare)
21. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la parola *"sindaco"* è sostituita dalla seguente: *"comune"*.
22. L'alinea del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è sostituita dalla seguente: *"E' inibito l'avvio o la prosecuzione dell'attività:"*
23. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114, del 1998 è sostituita dalla seguente: *"c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147."*
24. Al comma 4-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la parola *"L'autorizzazione"* è sostituita con la seguente *"L'attività"*.
25. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la parola *"sindaco"* è sostituita con la seguente *"comune"*.

Relazione

Gli interventi di semplificazione al riguardo già adottati nell'ambito del decreto legislativo n. 59/2010 presentano esigenze di rettifiche e coordinamento formale con il testo previgente.

Ai sensi della disciplina vigente, l'attività di commercio sulle aree pubbliche, che può essere svolta in forma itinerante o tramite l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, resta infatti soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Tale autorizzazione, essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa. La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività.

La trasformazione di tale autorizzazione in SCIA, al pari che per il commercio di vicinato e la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree non soggette a tutela, non altererebbe quindi l'equilibrio già presente nel settore, evitando solo le lungaggini dell'attuale mancata coincidenza fra

autorizzazione preventiva e avvio dell'attività. L'unica innovazione sostanziale che si propone, peraltro necessaria in base ai criteri di razionalità e proporzionalità in base ai quali possono essere mantenute eventuali limitazioni all'accesso alle attività, sarebbe costituita dal contestuale superamento della limitazione di validità regionale per l'attuale autorizzazione per il commercio su area pubblica esercitato in forma itinerante. Anche in tale caso, peraltro, la limitazione costringe l'operatore solo a chiedere una pluralità di autorizzazioni in tutte le regioni in cui intende esercitare l'attività che non può comunque essergli preclusa, salvo che, con diverso provvedimento di carattere programmatico generale, nelle aree pubbliche soggette a particolare tutela.

La modifica normativa proposta supererebbe anche alcune contraddizioni e difficoltà di controllo determinate dall'attuale disciplina. Allo stato attuale, infatti, la disciplina nazionale, ma anche quelle regionali, prevedono la possibilità, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, dell'effettivo avvio dell'attività entro centottanta giorni dalla data del rilascio e, nei successivi trenta giorni, la formalizzazione con l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Resta in capo al Comune la competenza di verificare l'avvenuta iscrizione al Registro.

È inevitabile che, spesso, in sede di controllo, risulti difficile per il Comune rintracciare il soggetto intestatario per contestargli la mancata attivazione dell'impresa (e quindi la decadenza del relativo titolo) in quanto di fatto irreperibile, atteso comunque che il soggetto medesimo continua a spostarsi sul territorio nazionale esibendo un titolo apparentemente abilitante (e difficilmente eccepibile da parte degli organi di vigilanza) ma in realtà mai attivato e quindi inefficace.

La disciplina vigente, quindi, può favorire l'elusione della normativa ed impedire un effettivo controllo sull'esercizio dell'attività.

In conseguenza di quanto sopra, si potrebbe prevedere, attraverso il sistema "COM_UNICA", la contestuale nascita dell'impresa ed inizio dell'attività mediante una procedura di SCIA. Tutte le informazioni inerenti l'impresa, quindi, potrebbero essere rese immediatamente disponibili ed accessibili ad ogni organo di controllo.

A tale fine, andrebbe, ovviamente, superata la norma nazionale – con riferimento non alla materia del commercio, bensì alla disciplina della concorrenza relativamente all'accesso alle attività economiche ed anche a quella del Registro Imprese – laddove prevede ancora l'autorizzazione e laddove stabilisce che l'impresa può iscriversi al Registro Imprese entro i 30 giorni dal perfezionamento del titolo che abilita all'esercizio dell'attività. Per questo tipo di attività si riterrebbe pertanto necessaria, così come già avviene per le altre attività sottoposte a SCIA, una norma derogatoria secondo cui l'iscrizione al Registro Imprese, all'INAIL, all'INPS e all'Agenzia delle Entrate avvenga contemporaneamente alla presentazione della procedura (SCIA) abilitante l'esercizio dell'attività.

L'istituto della SCIA, quindi, potrebbe essere previsto sia nel caso di esercizio dell'attività per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, sia per quella esercitata sul posteggio, tenuto conto in quest'ultimo caso della circostanza che la presentazione della SCIA e l'avvio dell'attività non possono comunque prescindere dalla previa concessione dello spazio pubblico richiesto da parte del Comune competente per territorio (al riguardo si richiamano i contenuti della già citata intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.).

Art.58

(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 i numeri 2) e 3) sono così sostituiti:

“2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o un diploma di laurea”.

2. Il terzo comma dell’articolo 5 della legge n. 204 del 1985 è sostituito dal seguente: *“Lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1 della presente legge, fatti salvi gli obblighi di tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento delle attività secondo criteri di lealtà e buona fede, è incompatibile esclusivamente con attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, che risultino in concorrenza o comunque in conflitto di interessi con il preponente stesso. Ai fini della verifica di tale incompatibilità l’impresa è tenuta ad informare il preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, degli eventuali rapporti di lavoro subordinato in essere, nonché successivamente, di quelli instaurati nella vigenza del contratto stesso. Il contratto di agenzia prevede, in questo caso, un’apposita disciplina del recesso, con contestuale comunicazione al REA della situazione di incompatibilità che lo ha determinato”.*

3. Il quarto comma dell’articolo 5 della legge n. 204 del 1985 è sostituito dal seguente: *“Lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1 è ugualmente incompatibile con lo svolgimento delle attività di mediazione nel caso in cui l’attività di agente e rappresentante di commercio si esplichi in settori (prodotti o servizi) coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l’attività di mediazione. A tal fine, all’atto di presentazione della SCIA, l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell’annotazione nel REA, l’eventuale svolgimento di attività di mediazione in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.*

Relazione

La proposta è volta in primo luogo ad estendere i requisiti professionali attualmente previsti dal punto 2) e 3) del comma 2 dell’articolo 5 in alternativa al punto 1) riguardante il corso professionale.

- In particolare, con riferimento al punto 2) si propone di estendere da cinque a dieci anni il periodo entro il quale può collocarsi l’esperienza almeno biennale di viaggiatore piazzista o con mansioni qualificate nel settore delle vendite. Lo scopo della proposta è quello di ritenere comunque valutabili ai fini del conseguimento del requisito abilitante, gli ultimi dieci anni, garantendo in questo modo maggiori possibilità di reinserimento professionale a soggetti che, anche in conseguenza delle difficili condizioni economiche degli ultimi anni, abbiano subito interruzioni al proprio percorso professionale. La norma inoltre tiene conto del fatto che il D.Lgs. 206/2007, attuativo della direttiva “professioni”, negli articoli che consentono ai fini dell’accesso ad un’attività regolamentata, il riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale maturata all’estero (art. 27 e seguenti) prevede che l’orizzonte temporale di riferimento entro il quale tale esperienza professionale può essere svolta sia appunto di dieci anni. In definitiva, pertanto, si ritiene che l’estensione da cinque a dieci anni del periodo di riferimento eviti, di operare “discriminazioni” nei confronti dei cittadini italiani che hanno maturato in Italia un’esperienza professionale attinente alla professione di agente di commercio, rispetto ai soggetti provenienti da Paesi esteri.

- Con riferimento al punto 3), invece, la modifica è volta a considerare abilitante non solo il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ma qualunque diploma di laurea. Ciò sulla base del presupposto che un

soggetto in possesso di un diploma di laurea è in possesso di un livello culturale sufficientemente elevato per acquisire anche autonomamente le conoscenze necessarie ai fini della promozione o conclusione di contratti (solo nel caso di titolo di studio di livello inferiore si ritiene opportuno mantenere la previsione di specifica attinenza dello stesso al settore di attività di riferimento). Si evidenzia che ai fini dell'esercizio in proprio dell'attività commerciale generica e della conclusione dei relativi contratti, non sono previsti specifici requisiti professionali. Si ritiene che la modifica così proposta possa facilitare l'accesso all'attività di agente di commercio ad un numero più elevato di operatori economici.

In secondo luogo, le modifiche proposte riguardano l'incompatibilità attualmente prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge del 1985. Nel primo caso (situazioni di lavoro dipendente) sono volte a limitarla ai casi in cui la posizione di lavoratore subordinato possa pregiudicare la tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento del contratto di agenzia secondo criteri di lealtà e buona fede causata dalla presenza di conflitti tra l'attività del preponente e quella del datore di lavoro dell'agente. Si ritiene sufficiente in questo caso assicurare al preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, la conoscibilità della posizione dell'agente e il soggetto con cui quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente, nonché le modifiche allo stato iniziale che intervengano nel corso del rapporto di agenzia. Nel secondo caso (incompatibilità nei confronti dello svolgimento di attività di mediazione), la preclusione di cui al comma 4 viene mantenuta soltanto nelle ipotesi di esercizio contestuale delle attività in settori coincidenti, contigui o affini.

Art.59

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituito dal seguente: "3. *L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività si esplicano in settori (prodotti o servizi) oggettivamente coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine all'atto di presentazione della SCIA l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo*".

2. Dopo il comma 3 sono introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

"3 bis. *In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento l'impresa comunica alla Camera la cessazione dell'attività, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di mediazione ai sensi del comma precedente*".

"3 ter. *In ogni caso l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi*".

"3 quater. *La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3 ter è sanzionabile ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) e c) e 19 comma 2 del d.m. 452/1990*".

Relazione

La modifica che si propone è volta ad attenuare il generale regime di incompatibilità attualmente previsto dalla normativa in materia di mediazione, sia nei confronti di qualunque attività svolta in qualità di dipendente, di libero professionista o imprenditore, con unica eccezione delle attività di mediazione.

Si ritiene che il divieto, attualmente esistente in termini assoluti e “a priori” possa più ragionevolmente essere limitato ai casi in cui il soggetto che svolge attività di mediazione (in qualità di titolare o rappresentante legale, di preposto all’impresa di mediazione, o comunque di “mediatore” per conto e nell’ambito dell’impresa di mediazione) operi contestualmente in settori oggettivamente coincidenti, affini continui o attinenti in veste diversa da quella di mediatore, con oggettiva possibilità di venire meno alla posizione di terzietà che invece è caratteristica principale della posizione di mediatore. Più in generale, al fine di rendere conoscibile ai potenziali conferenti mandato, le varie situazioni personali dei soggetti implicati, si ritiene utile prevedere, attraverso annotazione nel REA, ogni situazione potenzialmente rilevante. Infine si prevede un generale obbligo di astensione da parte dell’impresa a fronte di specifiche situazioni, evidentemente non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall’assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

Art.60

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore marittimo)

1. L’articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 478 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. L’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con le attività svolte, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, o con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell’impresa, solo nel caso in cui tali attività ha per oggetto le navi, i prodotti e servizi ad esse destinati o il trasporto marittimo di cose, in ambiti diversi dalla mediazione. A tal fine, all’atto di presentazione della SCIA, l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell’annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo.

2. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, l’impresa comunica alla Camera la cessazione dell’attività di mediazione marittima, la cessazione dell’attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l’aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l’attività di cui alla presente legge ai sensi del comma precedente.

3. In ogni caso l’impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

4. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è sanzionabile ai sensi dell’articolo 18 lett. c) e, in casi gravi o ripetuti, ai sensi dell’articolo 18 lett. d) della presente legge.

5. Le incompatibilità di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mediatori marittimi iscritti alla sezione speciale del ruolo di cui all’art. 6 della presente legge”.

Relazione

Con la modifica proposta si intendono restringere i casi di incompatibilità unicamente alle situazioni in cui i soggetti interessati che svolgono attività di mediazione svolgano contestualmente attività (sotto forma di lavoro dipendente, attività professionali o imprenditoriali) nello stesso settore di riferimento (quindi attività relative alle navi, ai prodotti e servizi ad esse destinati, al trasporto marittimo di cose) in veste diversa da quella di mediatore, al fine di garantire che chi opera in qualità di mediatore marittimo non venga meno alla propria posizione di terzietà, sulla base del presupposto che un eventuale conflitto di interessi potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui i due ambiti venissero a coincidere. La modifica normativa prevede comunque che l'impresa comunichi alla CCIAA, al fine dell'aggiornamento del Rea, eventuali situazioni da rendere conoscibili, oltre ad un generale obbligo di astensione a fronte di specifiche situazioni, non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall'assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

Art.61

(Semplificazione dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore)

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 900 ore, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 300 ore ovvero da un periodo di inserimento della durata di sei mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di diciotto mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica della durata di 300 ore; il periodo di inserimento è ridotto a sei mesi, da effettuare nell'arco di cinque anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e successive modifiche, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria".

Relazione

Nel fissare i requisiti professionali per l'attività di acconciatore, la modifica mira ad abbreviare la durata dei periodi di formazione e di eventuale inserimento lavorativo avente natura complementare previsti ai fini dell'accesso all'esame tecnico pratico abilitante, nonché ad estendere il periodo massimo entro il quale l'inserimento lavorativo complementare deve essere svolto al fine di poter essere ritenuto utile ai fini dell'esame.

Si interviene sulla norma nazionale che specifica la durata di tali percorsi preliminari all'esame, sostanzialmente dimezzandoli, anche al fine di evitare eccessive differenziazioni con quanto avviene in molti Stati membri dell'Unione Europea e assimilati (Regno Unito, Romania, Svizzera), nei quali l'accesso all'attività è libero. La durata dei percorsi di formazione e di inserimento professionale previsti dalla normativa vigente appare infatti non proporzionata al conseguimento delle competenze professionali minime necessarie a garanzia dell'utente, ferma restando la

possibilità per i professionisti interessati di perfezionare ulteriormente le proprie capacità attraverso percorsi di formazione successivi, in forma volontaria e/o privata.

CAPO XII

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art.62

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. [Nuova formulazione proposta da Min. Interno]

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione degli incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151.

Relazione

La norma attribuisce al Ministero dell'interno una delega per l'armonizzazione della disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante con quella dettata dal regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi.

Art.63

Prevenzione incendi

Al fine di semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

- a) sono esentati dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), presentano l'istanza di cui all'articolo 4 del citato decreto, nonché quella preliminare di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione si rende necessaria, sulla base di esigenze rappresentate dal mondo delle imprese nel periodo intercorso dalla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi), ed è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi, per le imprese medesime sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi. L'intervento riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della norma di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento che, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento medesimo, sono state assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del medesimo regolamento.

Pertanto, al comma 1, lettera a), si introduce un'importante semplificazione e specificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi consentendo agli enti e privati di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di essere esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento qualora siano in possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In tal modo si consente agli enti ed ai privati interessati di ridurre gli oneri amministrativi in quanto viene meno la fase relativa alla presentazione dell'istanza volta alla valutazione dei progetti, evitando una duplicazione di adempimenti con effetti favorevoli anche sui costi che i suddetti enti debbono sostenere.

La successiva lettera b), tenuto conto delle esigenze rappresentate dal mondo imprenditoriale, differisce di un anno il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste dalla suddetta lettera a), la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3. La disposizione prevede inoltre una scansione temporale sostenibile degli adempimenti a carico degli interessati, chiarendo, altresì, che l'istanza volta alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 3 è propedeutica alla presentazione della istanza, tramite segnalazione certificata di inizio attività, ai fini del controllo in materia di prevenzione incendi.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art.64

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

- a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport" sono sostituite da "Presidente del Consiglio dei Ministri,";
- b) il comma 15 è abrogato.

Relazione

Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a), si tratta di un mero adeguamento per aggiornare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di Garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto di credito sportivo (vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo Sport), ai sensi dell'articolo 90, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

Il riferimento al “Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport” è stato introdotto con il citato art. 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, quando la delega allo Sport era attribuita proprio alla predetta autorità di governo.

Ora, con l'insediamento del nuovo Governo in data 28 aprile 2013, la delega allo Sport è stata conferita alla Ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili mentre non esiste più un'autorità di governo analoga a quella che aveva, nel precedente esecutivo, la delega congiunta con riferimento agli affari regionali, al turismo e allo sport.

Anche per evitare, per il futuro (nel caso si vogliano aggiornare o modificare i criteri di gestione del Fondo), è preferibile quindi optare per la dizione generica “Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata,”, nel caso in cui la delega allo sport sia poi attribuita ad autorità diverse.

Alla lettera b), si prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 90, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale abrogazione si rende opportuna attesa la sua incompatibilità con i commi 12 e 13 del medesimo articolo, così come modificati dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'abrogazione era peraltro da ritenersi già implicita posto che il regolamento era previsto nella precedente versione del comma 13 poi modificato, nell'attuale versione, dall'art. 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

Il comma 12, a sua volta, prevedeva che la garanzia era “sussidiaria a quella ipotecaria”; la modifica del comma 12 intervenuta con il citato art. 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha eliminato tale riferimento alla sussidiarietà.

Relazione tecnica

La modifica normativa è neutra dal punto di vista finanziario.

Capo XIII

Misure di semplificazione in materia di istruzione, università e ricerca.

Art.65

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, con particolare riferimento:

- a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
- b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;
- c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;
- d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;
- e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
- f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;
- g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese;
- h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
- i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei;
- l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

2. Ai fini della copertura delle spese per gli interventi di cui al comma 1, una quota fino al 50 per cento delle disponibilità per i finanziamenti agevolati concessi sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), può essere utilizzata per la concessione di contributi alla spesa, secondo gli obiettivi e le priorità di intervento stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nella misura e con le modalità e i criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

3. La somma come determinata ai sensi del comma 2 disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 7230 dello stesso Ministero per le finalità di cui al presente articolo.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 179 del 2013, una serie di interventi diretti allo sviluppo del sistema paese all'interno delle possibili azioni di intervento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare sono previste misure per la:

- a) valorizzazione dei talenti attraverso:

- sostegno a progetti di ricerca industriale da parte di *start up* innovative, esistenti da meno di sei anni ma anche non ancora esistenti e che si impegnano a nascere grazie a queste opportunità;
- sostegno a idee di ricerca di ricercatori e dottori di ricerca universitari che abbiano l'obiettivo di creare *spin off* universitari;
- sostegno a progetti di *social innovation* orientati al mercato e alla soluzione di problematiche sociali;
- sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding* per il potenziamento finanziario delle *start up* e degli *spin off*;
- potenziamento della didattica e della alta formazione universitaria verso l'educazione alla imprenditorialità, rafforzando un rapporto con le imprese per borse di studio post-doc e dottorati industriali;
- supporto e incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei;

b) potenziamento delle capacità di ricerca dei soggetti pubblici. In tale ambito appare utile pensare al lancio su scala nazionale di un programma di potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca in analogia con quanto fatto con il PON ricerca nelle sole 4 regioni obiettivo convergenza. Il potenziamento dovrà comunque non essere fine a se stesso, ma orientato alle ricadute di mercato, all'attrazione del rapporto con le imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese che in questo momento lamentano un deficit nella capacità di fare ricerca, alla nascita di *spin off* e alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

c) sostegno agli investimenti in ricerca delle imprese, sia grandi che piccole e medie, anche attraverso la valorizzazione della connotazione internazionale delle stesse;

d) lancio di grandi programmi di partenariato pubblico privato. In analogia con quanto previsto da *Horizon 2020*, è inoltre ipotizzabile il lancio di bandi competitivi per il sostegno a grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee, cui può aggiungersi anche l'obiettivo di una specializzazione intelligente dei comparti economico-industriali di punta del nostro Paese (beni culturali, agroalimentare, moda e design, calzaturiero, biotech, meccanica avanzata ecc.);

e) rifinanziamento della ricerca fondamentale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Negli ultimi due anni a causa di successivi tagli il finanziamento alla ricerca pubblica di base (PRIN e FIR) è stato drasticamente ridotto causando notevole malcontento soprattutto nel mondo universitario. Un rifinanziamento dello stesso potrebbe essere investito soprattutto sul FIR a sostegno dei giovani ricercatori.

Il comma 2 prevede che con il decreto di cui all'articolo 62, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in attuazione di tale normativa è stato emanato per quest'anno il d.m. 19 febbraio 2013, n. 115) siano stabilite, sulla base degli indirizzi e delle priorità strategiche indicate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la misura delle risorse (rientri da capitale, quota interessi) sulla quale effettuare la determinazione delle somme da destinare agli interventi individuati per il rilancio del settore della ricerca.

Il comma 3 prevede che la somma individuata al comma 2 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 7230 dello stesso Ministero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.66

(Misure di semplificazione in materia di finanziamento della ricerca applicata)

1. Al fine di accelerare il pagamento alle imprese delle agevolazioni sotto forma di contributo nella spesa in favore delle imprese titolari dei progetti afferenti al Fondo FIRST, è consentita l'anticipazione, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, delle quote di contributo iscritte nei residui perenti chiesti in reiscrizione. Il reintegro sul Fondo avviene a seguito dell'avvenuta reiscrizione dei medesimi residui.

2. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca a valere su risorse nazionali, per il triennio 2013-2015 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano costi ammissibili ai fini del computo delle agevolazioni sino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari per l'utilizzo dei fondi strutturali.

Il comma 1 prevede una misura di accelerazione dei pagamenti, in favore delle imprese, dei contributi a fondo perduto a esse effettivamente spettanti, ma caduti in perenzione amministrativa.

La norma è coerente con il d.l. n. 35/2013 volto a consentire il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, col duplice scopo di garantire, da un lato, il rispetto degli impegni assunti dallo Stato in un momento di gravissima difficoltà nell'accesso al credito bancario (e di conseguente carenza di liquidità da parte delle imprese) e, dall'altro, di evitare possibili ritardi nella conclusione dei progetti stessi, cosa che potrebbe vanificare gli investimenti pubblici e privati, con evidente danno per l'intera collettività.

Infine, l'applicazione della norma comporterebbe altresì una riduzione degli adempimenti a carico degli uffici, conseguendo un evidente positivo risultato in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il comma 2 interviene a sostegno del sistema delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie che hanno difficoltà ad accedere al sistema bancario per ottenere le garanzie necessarie alla erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca. A tale scopo, infatti, la disposizione prevede che gli oneri relativi a dette garanzie rientrano tra i costi ammissibili, nei limiti previsti dalle norme comunitarie per l'utilizzo dei fondi strutturali.

Art.67

(Termini perenzione per i progetti di ricerca)

1. I residui afferenti gli stanziamenti destinati ai nuovi progetti e investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cadono in perenzione dopo il quarto esercizio successivo a quello cui si riferiscono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Relazione illustrativa

L'abbreviazione dei tempi previsti per la caduta in perenzione amministrativa dei residui disposta dall'art. 3, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2008, sta di fatto condizionando significativamente l'attività istituzionale nel campo dei finanziamenti alla ricerca nonché i pagamenti dei soggetti ammessi ai finanziamenti di ricerca.

Ciò comporta:

- un aggravio amministrativo per l'Amministrazione (dover richiedere puntualmente la reinscrizione in bilancio delle somme perenti), con conseguente dilatazione dei tempi per i pagamenti;
- un successivo pregiudizio per i soggetti ammessi ai finanziamenti (in particolare imprese) che subiscono notevoli ritardi nel pagamento del beneficio dovuto.

In particolare, va chiarito che, sul fronte dei meccanismi di spesa, il finanziamento di progetti di ricerca prevede tempi di erogazione più lunghi, rispetto a quelli di impegno delle risorse, legati alla durata dei progetti stessi, che ordinariamente superano i tre anni.

Le erogazioni, infatti, sono effettuate sulla scorta dello stato di avanzamento delle ricerche, e, nella maggior parte dei casi, solo a seguito di verifiche amministrativo-contabili (es. DURC, antimafia ecc.) e tecnico-scientifiche effettuate *in loco*.

Nel caso di progetti di notevole valore, che impegnano quindi la maggior parte delle risorse, l'erogazione finale a saldo può anche avvenire dopo quattro anni dall'assunzione dell'impegno.

D'altro canto, la natura stessa dei progetti, il cui avanzamento dipende da variabili indipendenti dalla volontà degli attuatori (si pensi ai progetti di ricerca farmaceutica o di biotecnologie legati spesso ai risultati di lunghi periodi di sperimentazione) non consente di certificare la piena rispondenza del cronogramma di spesa con l'effettiva attuazione del progetto.

La norma proposta prevede quindi di adeguare o comunque avvicinare il termine di perenzione a quello della durata (scientifica e amministrativa) del progetto ai fini del pagamento onde evitare che i soggetti beneficiari subiscano pregiudizi

Art.68

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario, alle università statali si applicano in materia di sostenibilità della spesa per il personale esclusivamente le disposizioni concernenti il rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese di indebitamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
2. L'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: *“Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.”*
4. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca, al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “quadriennio 2011-2014” sono sostituite dalle seguenti “triennio 2011-2013” e le parole “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”. Il collegio dei revisori verifica l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Relazione illustrativa

La norma reca disposizioni volte a rimuovere alcuni vincoli in materia di assunzione di personale che ostacolano lo sviluppo del sistema universitario, di cui le risorse umane (con particolare riferimento ai ricercatori e professori) sono la componente essenziale.

Si prevede quindi che le università siano svincolate dalle misure di contenimento della spesa previste per il *turn over* del personale pubblico e che la sostenibilità della spesa sia assicurata esclusivamente attraverso le specifiche disposizioni che regolano la facoltà assunzionale degli atenei di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

La normativa vigente impone un doppio vincolo alla facoltà assunzionale delle università, che si esplica a livello di sistema e a livello delle singole università.

In particolare, l'art. 66, comma 13-bis, d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 14, co. 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, ha contingentato al 20 per cento la percentuale della spesa consentita per l'assunzione di personale rispetto a quella del corrispondente personale complessivamente cessato nell'anno precedente, applicando tale vincolo di spesa per il *turn over* non più alle singole università bensì all'intero sistema universitario.

Il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, nel ridisciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, ha articolato la facoltà assunzionale delle università in diverse fasce che tengono conto dei valori degli indicatori relativi alla spesa di personale e alle spese di indebitamento.

Il doppio vincolo imposto dalla normativa vigente comporta di fatto che alcuni atenei, pur rispettando i parametri previsti dal predetto d.lgs. n. 49 del 2012 e pur disponendo nel proprio bilancio delle risorse necessarie, non possano che procedere a marginali assunzioni in quanto è esaurito a livello di sistema il contingente di spesa consentito a tal fine.

La situazione sopra descritta arreca grave pregiudizio al sistema universitario in quanto mortifica ogni politica di sviluppo, rallenta il ricambio generazionale nella docenza e mette a rischio anche il normale svolgimento delle attività dell'ateneo. Tali situazione sta inoltre determinando la chiusura di corsi di studio, non perché non appetibili dal mercato del lavoro o privi di una adeguata domanda formativa, bensì perché privati dei requisiti minimi strutturali di docenza.

Pertanto, si rende quanto mai urgente un intervento legislativo che consenta alle università di assumere nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto della programmazione e dei limiti imposti dal citato d.lgs. n. 49 del 2012 in cui le facoltà assunzionali sono graduate in relazione al livello di sostenibilità della spesa rispetto agli equilibri di bilancio.

Il comma 4 tende a portare i vincoli assunzionali per l'anno 2014 dal 20% al 50% per gli enti di ricerca di cui al Capi I del d.lgs. n. 213/2009. Tali enti sono comunque sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 5, comma 4 del citato d.lgs. n. 213/2009 e i revisori dei conti dovranno verificare il rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Art.69

Semplificazione delle procedure relative a contratti, missioni e acquisto di arredi nelle università e negli enti di ricerca

1. Gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posti in essere dalle università, dagli enti di ricerca e dagli organismi equiparati, sono soggetti al controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f-bis) ed f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo nel caso in cui siano di importo superiore a 10.000 euro e siano posti in essere su finanziamenti pubblici nazionali.
2. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «soggetti privati», sono aggiunte le seguenti «nonché di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della legge 228 del 2012, dai rispettivi limiti ed effetti sono escluse le spese effettuate dalle università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione.

Relazione illustrativa

Il comma 1 chiarisce che alle università e agli enti di ricerca non si applicano le norme che sottopongono al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti con i quali vengono conferiti a esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli atti e contratti concernenti studi e consulenze, commissionati a soggetti estranei all'Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di un importo inferiore a 10.000 euro.

Nel merito, la non applicabilità delle predette norme alle università e agli enti di ricerca è motivata dalla peculiarità delle attività istituzionali di tali istituzioni che richiedono l'utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca.

In ogni caso va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 172 del 2010, nel riconoscere l'inapplicabilità delle predette disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti agli atti delle regioni e degli enti locali, ha precisato che l'ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a tale controllo non può che essere quello delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 2 interviene sulle misure di contenimento della spesa per missioni di cui all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, escludendo dall'applicazione della norma tutte le missioni effettuate dalle università e dagli enti di ricerca e non solo quelle che gravano su risorse derivanti da finanziamenti UE o di soggetti privati, come attualmente previsto.

Infatti l'internazionalizzazione della ricerca, la condivisione dei progetti e dei risultati, nonché la mobilità del personale sono un valore per il sistema universitario che la recente riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010 ha incentivato con specifiche norme.

Pertanto non è motivato né auspicabile sottoporre al limite di spesa prescritto le missioni che gravano su finanziamenti di soggetti pubblici nazionali.

Art.70

Semplificazione del sistema di finanziamento delle università

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario", per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza calcolata sulla

base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

Relazione illustrativa

La norma intende rendere il sistema di finanziamento delle università più flessibile e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse. A tal fine si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca.

Art.71

Semplificazione delle procedure di valutazione del sistema universitario

All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5."

Relazione illustrativa

La norma intende sottoporre all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca al fine di semplificare, nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 150/2009 e dei poteri di indirizzo della Civit, il sistema di valutazione attualmente in vigore.

Art.72

Disposizioni sul funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, posti in essere dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di importo non superiore a 5.000 euro non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f-bis e f-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nel limite complessivo di una spesa annua pari a 50.000 euro. E' fatto divieto di stipulare un nuovo contratto con le modalità di cui al presente comma con il medesimo soggetto nel medesimo anno.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1 e per semplificare la procedura di rinnovo del Consiglio direttivo dell'ANVUR, al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole "quindici persone" sono inserite le seguenti "di cui almeno quattro uomini e almeno quattro donne," ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato di selezione è nuovamente costituito con le medesime modalità al termine della durata normale del mandato del Presidente.";
- b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In relazione alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio direttivo, il Ministro attiva entro 30 giorni dalla data di scadenza la procedura di cui al comma 3 per la costituzione di un nuovo comitato di selezione. Nei 60 giorni successivi, il comitato di selezione definisce un nuovo elenco di nominativi ai sensi del comma 3. Quando il mandato dei componenti del Consiglio direttivo scade durante il mandato del Presidente ovvero se il Presidente o un componente cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente attingendo all’elenco già esistente, ai fini della nomina con le modalità di cui al comma 3. Se l’elenco non presenta, per ciascun genere, un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, il comitato di selezione, costituito ai sensi del comma 3, provvede all’integrazione dello stesso.”;

c) all’articolo 12, comma 4, lettera d), le parole “, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità” sono sostituite dalla seguenti “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

3. A decorrere dall’anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell’ANVUR e consentire un’adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Conseguentemente, le ulteriori risorse eventualmente attribuite all’ANVUR a valere sui predetti fondi non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.73

Disciplina delle partecipazioni a società e soggetti privati.

1. Per disciplinare la partecipazione nelle società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l’organizzazione ed il loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

2. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Le disposizioni previste dall’articolo 6 hanno lo scopo di dettare una disciplina unitaria organica e coordinata del settore dei soggetti partecipati dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a società, consorzi, associazioni e fondazioni. Si prevede che un apposito decreto, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplini la materia delle partecipazioni e del funzionamento di detti organismi, allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e di funzioni ed ottenere economie di scala attraverso

un opportuno processo riorganizzativo. Inoltre, il decreto avrà lo scopo di uniformare la disciplina di riferimento, anche in materia di trattamento contabile/fiscale. In termini complessivi, la norma intende promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca anche da parte di tali soggetti.

Art.74

Misure di semplificazione in materia di ricerca

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 partecipano alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR”;
 - b) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: “2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MIUR è autorizzato a erogare acconti agli enti e istituzioni sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.”.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2 è soppresso il comma 2;
 - b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.”;
 - c) all'articolo 7:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti e approvati dal Ministero, che ne esercita il controllo di merito.”;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.”;
 - d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, in un numero massimo di sette compreso il presidente dell'ente che svolge funzioni presidente del consiglio, ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione

strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Due dei componenti di ciascun consiglio di cui al comma 1 sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli altri quattro previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.”.

4. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è soppresso.

5. Il comma 9 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n.449 è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 872 è sostituito dal seguente: “872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.”;
- b) il comma 873 è sostituito dal seguente: “873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per i vincitori dei bandi relativi a progetti di ricerca nazionali o internazionali destinati a giovani ricercatori, per i quali l'ateneo abbia già concesso, all'atto della presentazione dei progetti, la propria disponibilità ad agire come “*host institution*”, i contratti a tempo determinato possono essere stipulati per chiamata diretta in deroga alle procedure di cui al precedente comma 2.”;
- b) all'articolo 24, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; per i giovani ricercatori vincitori di bandi per progetti di ricerca nazionali o internazionali, la durata dei contratti o delle relative proroghe può essere stabilita, in deroga a quanto sopra, in funzione della durata dei relativi progetti di ricerca;”

8. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli oneri per gli esperti, le commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.”.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, allo scopo di coinvolgere nella programmazione e nella valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica le competenti commissioni parlamentari, con il rilascio di un apposito parere. Ciò risponde anche all'esigenza di elevare qualitativamente il livello di programmazione complessivo e ricondurre l'espressione del Parlamento italiano, al pari di quello europeo, al livello delle strategie.

Il comma 2 interviene con modifiche e abrogazioni al d.lgs. 213 del 31 dicembre 2009 perfezionando ed adeguando il testo della norma vigente dopo due anni di applicazione alle reali esigenze di snellimento delle procedure.

Il comma 3 abroga la seconda parte del comma 2 dell'articolo 32 della legge 448/2001 per semplificare la procedura di riparto dello stanziamento attribuito al MIUR e non solo.

Il comma 4 abroga la disposizione che prevede l'individuazione di risorse specifiche da destinare allo sviluppo della ricerca di interesse strategico tramite un fondo speciale, mai istituito. La norma, infatti, non trova applicazione almeno dal 2001; questo sia per la continua riduzione della disponibilità del FOE sia perché nel frattempo sono intervenuti altri strumenti di valenza strategica nel settore della ricerca.

Il comma 5 interviene modificando l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in coerenza con quanto proposto per la modifica al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e rispetto a osservazioni formulate dalla Corte dei conti rispetto anche alla nuova disciplina del FIRST prevista con l'entrata in vigore del DL 83/2012 (artt. 60, 61, 62 e 63 recanti nuove "misure in materia di ricerca scientifica e tecnologica" per la disciplina degli interventi relativi al FIRST (FIRB, PRIN, FAR e FAS)), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha visto l'emanazione del DM 115/2013.

Il comma 6 si occupa di semplificare alcune procedure. In particolare, nei bandi PRIN/FIR il vincolo attuale sulla durata dei contratti RTD comporta spesso il disallineamento temporale tra contratti eventualmente preesistenti e contratti nuovi (sui progetti vincitori), e non è raro il caso in cui gli atenei siano costretti a garantire l'esistenza di un necessario contratto sul nostro progetto di ricerca inquadrando il giovane ricercatore, trascorsi i 3 anni (con eventuale proroga di ulteriori due), da RTD a co.co.co. Inoltre, le spese per missioni negli enti pubblici sono state ridotte, per legge, del 50% rispetto alle spese effettuate nel 2009. Ciò impedisce il regolare svolgimento dei progetti di ricerca, soprattutto per quanto concerne la fase di diffusione dei risultati; i nostri ricercatori rischiano di non poter più partecipare a convegni o congressi, soprattutto all'estero. Peraltro, se la copertura finanziaria è comunque assicurata dai contributi di progetto, non si ravvisa una *ratio* perché queste somme non possano essere utilizzate.

Il comma 7 modifica l'art. 32, comma 5, DL 9 febbraio 2012, n. 5, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 per ricomprendere nella disposizione anche la valutazione dei progetti e programmi (PRORA, ANTARTIDE, L.6/2000) facenti capo al MIUR e a carico di appositi stanziamenti del ministero, oltre il FIRST, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 8 precisa, comunque, anche se già nelle diverse disposizioni dichiarato, che dalla applicazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.75

Modifiche all'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) che opera, con la propria struttura, in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

- c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell’INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio.”;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Allo scadere del triennio l’INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento.”.

Relazione illustrativa

Le disposizioni dell’articolo 8 hanno lo scopo di integrare e precisare le norme emanate con l’articolo 31-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 4 aprile 2012, n. 35. La Scuola di dottorato, ivi prevista, è intesa come un progetto sperimentale attivato sotto la responsabilità e la direzione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Nel triennio di sperimentazione, l’INFN è chiamato a gestire il progetto “Scuola”, con la propria struttura. Al termine della sperimentazione saranno valutati i risultati dello stesso.

In coerenza con tale impostazione, il comma 2 si precisa che il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della Scuola siano elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore. Tali atti saranno poi sottoposti alla approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015, per consentire una valutazione complessiva della fase di sperimentazione e poter adeguatamente decidere in merito alla sua stabile e futura organizzazione.

Per garantire il finanziamento delle attività, il comma 3 prevede che il trasferimento annuale a favore dell’INFN sia disposto, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio.

L’eventualità della trasformazione della Scuola di dottorato in una struttura stabile è prevista dal comma 4. Infatti, come già accennato, si prevede che, al termine della fase di sperimentazione, l’INFN sottoponga al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla Scuola. Il Ministro acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento.

Art.76

1. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
- b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell”;
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 183/2011.

Relazione illustrativa

Con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenze regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento delle spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n.147/2012, si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza Unificata per trovare soluzioni condivise e individuare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione permettendo di conseguire le economie di spesa previste dall'art. 64 e successive modifiche, con particolare riferimento a quelle stabilite dal comma 4 dell'art. 19 della legge 111/2011, ora cassato.

Tale bozza di intesa, attualmente all'esame del MEF per il previsto concerto, assegna alle regioni un contingente di posti di dirigente scolastico che ha valenza triennale e che è stato definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto 2012/2013 integrato dal parametro della densità regionale degli abitanti per Km². Al contingente così definito si aggiungono le 107 unità necessarie per istituire, in ogni provincia, i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) previsti dal regolamento in via di approvazione.

Secondo la tabella, che fa parte integrante dell'intesa, il numero delle istituzioni scolastiche ottenuto dall'applicazione del parametro sopra indicato sarebbe pari a 8.787 cui si sommano le 107 unità da destinare ai CPIA, per un totale di 8.894, inferiore di 25 unità rispetto all'obiettivo di 8.919 previsto dalla somma degli interventi legislativi a tal fine emanati.

La medesima intesa prevede che, nell'ambito del contingente assegnato, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale "ben possono essere apprezzate in sede regionale".

Di qui la necessità, sempre prevista dall'intesa, di abrogare i commi sopra indicati al fine di dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale.

Si ricorda che:

- il comma 5, dell'art. 19, modificato poi dall' art. 4 comma 69, della legge 12 novembre 2011, n.183 stabilisce che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, non venga assegnato né il dirigente scolastico né il DSGA.
- l'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 prevede che per avere autonomia le scuola devono avere almeno 500 alunni, ridotto a 300 nelle scuola montane, piccole isole ecc..

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti ai criteri per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-bis d.l. n. 98/2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-bis.

Art.77

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di istruzione

1. Al fine di favorire la semplificazione e la razionalizzazione della normativa attualmente in vigore, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione.

2. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nei sei mesi successivi, per settori omogenei o per materie;

- b) coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture e dei procedimenti;
- c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore del testo unico.

3. Gli schemi di decreti, adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, è delegato ad adottare con le medesime procedure di cui al comma 3 uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.

5. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.78

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di università

1. Al fine di favorire la semplificazione e la razionalizzazione della normativa attualmente in vigore, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di università.

2. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nei sei mesi successivi, per settori omogenei o per materie;
- b) coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture e dei procedimenti;
- c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- d) armonizzazione della legislazione in materia di università ai principi generali cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea;
- e) riordino della struttura istituzionale preposta al governo del sistema universitario e, a tale fine, razionalizzazione e ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi ausiliari che intervengono nei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- f) revisione delle modalità di esercizio della competenza disciplinare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore del testo unico;

- h) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi connessi agli interventi e alle procedure per incentivare la qualità e l'efficienza delle università di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- i) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, con particolare riferimento a quelli aventi a oggetto i sistemi di valutazione previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesimo sancito dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e anche mediante la eliminazione delle sovrapposizioni e delle duplicazioni di competenze tra l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) e la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); semplificazione del sistema dei controlli e delle valutazioni interni a ciascuna Università; separazione tra funzioni di controllo e valutazione e funzioni di regolamentazione;
- m) semplificazione e razionalizzazione della disciplina e dell'ordinamento delle attività formative, anche del *post-lauream*;

3. Gli schemi di decreti, adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, è delegato ad adottare con le medesime procedure di cui al comma 3 uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.

5. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.79

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ricerca

1. Al fine di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. Per enti pubblici di ricerca si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

2. Nell'adozione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di procedure di semplificazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per l'incentivazione e il sostegno della ricerca scientifica pubblica e privata, anche al fine di sollecitare sinergie e collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- b) individuazione, ai fini del completamento del processo di autonomia e di efficienza nella gestione, di una nuova *governance*, di una organizzazione semplificata e dei servizi generali e amministrativi

- comuni, per gli enti pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca, a prevalente o a totale partecipazione dei medesimi enti di ricerca;
- c) revisione della normativa di programmazione nazionale in materia di ricerca, anche al fine di una maggiore coerenza, per le modalità e tempistica, con quella comunitaria, con particolare riferimento alle previsioni del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) individuazione di una nuova disciplina per il personale dipendente degli enti pubblici di ricerca al fine del loro reclutamento e assunzione, la mobilità tra i medesimi enti e le università, gli organismi pubblici di ricerca e le imprese, anche con riferimento al trattamento economico, alla contrattualizzazione, nonché alle diverse modalità organizzative dei tempi e dei luoghi di lavoro. Previsione di nuovi strumenti per l'incentivazione delle attività di ricerca svolte dai giovani ricercatori sia autonomi sia dipendenti di enti pubblici di ricerca, università e organismi di ricerca;
 - e) revisione della disciplina per la valutazione, il monitoraggio e la premialità della ricerca e delle attività ad essa strumentali, anche al fine di un maggiore coordinamento e semplificazione tra le previsioni del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - f) coordinamento e semplificazione della diversa normativa in materia di controllo preventivo sulle attività di ricerca e sulla gestione degli enti pubblici di ricerca e degli organismi da questi partecipati, anche attraverso l'individuazione di organi unici di controllo e modalità informatiche;
 - g) abrogazione, adeguamento o coordinamento delle previgenti disposizioni ai decreti di cui al comma 1.

3. Gli schemi di decreti, adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, è delegato ad adottare con le medesime procedure di cui al comma 3 uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.

5. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi del supporto della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e di esperti esterni, particolarmente qualificati nel settore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

6. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.80

Norma MAE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 199

Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3500: cento per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri."

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola "domestici" sono abrogate le parole "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola "domestici" sono abrogate le parole "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche prospettate hanno l'obiettivo di consentire significativi risparmi di spesa e di pervenire ad una semplificazione amministrativa che consenta una maggiore velocità e snellezza dell'Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti nonché di liberare risorse umane da utilizzare in altri settori di attività.

L'innovazione proposta è coerente con l'esercizio di *spending review*, ed in particolare con una specifica raccomandazione che la Commissione ha formulato su questa materia: *"modificare l'attuale sistema di pagamento delle spese di trasferimento (a carico del Ministero dietro presentazione di fattura) mediante un rimborso forfettario da integrare alle indennità di prima sistemazione o di rientro, nella prospettiva di una sempre maggiore articolazione della struttura dell'ISE e di risparmio in termini di risorse umane (soppressione del competente ufficio ministeriale) e finanziarie"*.

I procedimenti interessati dall'innovazione, attualmente attribuiti alla DGRI, Ufficio IX, attengono al rimborso delle spese di trasferimento del personale nell'ambito della rete degli Uffici all'estero, e da o per la Sede Centrale e la rete stessa.

Rispetto a tali procedimenti l'Ufficio si trova in una posizione estremamente difficile sul piano giuridico ed operativo in quanto l'attuale ordinamento prevede il rimborso, entro certi limiti, delle spese in questione. E' quindi il dipendente che sceglie il trasportatore (se lo ritiene nell'ambito delle ditte accreditate); questi predispone il preventivo di spesa al quale il dipendente ne allega un altro di una ditta diversa a fini comparativi; l'Ufficio procede alla relativa approvazione sulla base del tariffario predisposto dagli organi tecnici dello Stato, eroga l'anticipo (attualmente pari al 30%) e quindi il saldo al ricevimento e riscontro della documentazione attestante l'effettuazione del trasloco. Sussiste pertanto un vero e proprio obbligo dell'Amministrazione di pagare le spese sostenute dal dipendente per il trasporto dei propri effetti e masserizie in occasione di un trasferimento da e per una sede all'estero. A fronte di tale obbligo, negli ultimi anni si è registrata una crescente decurtazione delle risorse assegnate al pertinente capitolo di spesa – classificato come capitolo rimodulabile per l'acquisto di beni e servizi – che ha creato una ormai cronica impossibilità dell'Amministrazione di poter regolarmente onorare tutti i debiti che essa ha accumulato nei confronti dei dipendenti trasferiti.

Per ovviare alla situazione sopra descritta si ritiene che l'unico mezzo sia di provvedere alla necessaria disponibilità di arredi e masserizie mediante il pagamento di una somma fissa previamente determinata, che costituisca una "contributo onnicomprensivo". Che si tratti comunque di una quota parziale di rimborso non è una mera finzione in quanto con il nuovo testo resterebbero a carico del dipendente una parte delle spese sostenute e che invece attualmente l'Amministrazione è tenuta a rimborsare.

Il parametro di riferimento per l'entità del contributo da corrispondere è costituito dalle due indennità di sistemazione (art. 175) e di rientro (art. 176) che contengono in sé un riferimento al

costo della vita in loco (parametro necessario per tener conto dell'effettivo costo dei servizi di trasporto nel Paese di destinazione), al posto funzione che il dipendente va a ricoprire e alla composizione del nucleo familiare a suo carico. Tale parametro è altresì coniugato con quello della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione (parametro a sua volta necessario per tener conto dell'effettivo costo dei noli, sia marittimi che terrestri).

In tale nuovo contesto l'Amministrazione :

- Non intratterrà più alcun rapporto con le ditte di trasloco, diversamente da oggi (anche a causa delle deleghe ad esse rilasciate per la gestione del procedimento, e delle necessità derivanti dalle carenze documentali).
- Non sarà più coinvolta nelle dispute tra dipendenti che chiedono di essere tutelati dall'Ufficio e trasportatori che reclamano il pagamento del dovuto, ed ancora tra questi ultimi ed i corrispondenti locali.
- Potrà liberare risorse umane di entità non inferiore alle 13 unità da utilizzare per altre finalità istituzionali .

RELAZIONE TECNICA

1. Il progetto di riforma comporta risparmi di finanza pubblica – quantificabili in non meno di euro 700.000 annui - anzitutto sul piano dei costi amministrativi, e cioè: 13 unità di personale ed i costi non quantificabili dell'attività amministrativa in sé (spazi, energia, carta, comunicazioni, eccetera); eliminazione di tutte quelle spese (spesso elevate) non previste inizialmente nel preventivo e per le quali viene *ex post* chiesto il rimborso in quanto conseguenza di eventi imprevisi e non imputabili al trasportatore (soste, magazzinaggi, oneri burocratici eccetera).
2. L'attuale sistema di pagamento delle spese di trasferimento richiede una copertura di bilancio dell'ordine di 13.000.000 di euro: ogni anno vengono effettuati all'incirca millecento trasferimenti di personale e ciascun trasferimento comporta un onere medio per l'Amministrazione pari a circa 12.000 euro. Nell'anno 2011, ad esempio, l'Amministrazione ha disposto un totale di 1.119 trasferimenti di personale. Dei 1.119 dipendenti trasferiti, 1.104 hanno chiesto il pagamento delle spese di trasporto dei mobili e delle masserizie entro i massimali di peso spettanti in base all'art. 199 del d.P.R. n. 18/1967.
3. Il fabbisogno risultante dal nuovo sistema sarebbe invece il seguente.

Nell'anno 2011, durante il quale le indennità di sistemazione e di rientro sono state corrisposte nella misura piena prevista dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 18/1967, per far fronte al pagamento dei due tipi di indennità relative ai 1.119 trasferimenti disposti, l'Amministrazione ha sopportato una spesa effettiva pari a euro 9.899.949. Se a tale cifra si sommano l'importo di euro 747.725 per i conseguenti oneri previdenziali a carico del dipendente, nonché l'importo di euro 1.977.609 per gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, ne consegue che l'onere complessivo per il pagamento dei due tipi di indennità è stato nel 2011 pari a euro 12.625.283. Calcolando che la percentuale media delle due indennità di sistemazione e di rientro utilizzata per la determinazione del nuovo contributo fisso sarà pari al 70 per cento, ne consegue che il fabbisogno risultante

dall'applicazione del nuovo sistema di cui alla norma in parola sarà pari a euro 8.837.698. Se a tale importo si aggiunge l'onere per il pagamento dei titoli di viaggio spettante al personale in occasione dei viaggi di trasferimento, pari a circa euro 1.500.000, si avrà che il maggior onere derivante dall'applicazione della nuova normativa che qui si propone sarà pari a euro 10.337.698.

4. Se si raffronta tale nuovo fabbisogno – euro 10.337.698 – con il fabbisogno effettivo – pari a euro 13.000.000 - risultante dall'attuale sistema di rimborso delle spese di trasporto dei mobili e delle masserizie rapportato a circa 1.100 movimenti annui (numero che è conseguenza di precise norme di legge e contrattuali in materia di avvicendamento del personale in servizio all'estero), ne consegue che l'adozione del nuovo sistema di cui alla proposta di norma qui in esame genererebbe un risparmio per la finanza pubblica superiore a euro 2.600.000.
5. A tale risparmio sono da aggiungere i minori costi di carattere amministrativo indicati al precedente punto 1, quantificabili in non meno di euro 700.000, per cui il risparmio complessivo di spesa per la finanza pubblica sarebbe superiore a euro 3.300.000. A tale risparmio sono altresì da aggiungere le maggiori entrate fiscali per l'Erario – quantificabili in almeno euro 1.500.000 – derivante dal diverso regime di imposizione a cui il contributo fisso onnicomprensivo sarà sottoposto rispetto all'attuale sistema di rimborso delle spese. In conclusione, i minori oneri per la finanza pubblica che potranno complessivamente derivare dall'attuazione della norma proposta sono quantificabili in euro 4.800.000.

Art.81

Norme in materia di utilizzazione dei fondi strutturali europei

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. A tal fine il richiedente l'atto o il provvedimento presenterà, unitamente alla domanda, il nulla osta dell'autorità di gestione o del prefetto della provincia nel cui territorio dovrà essere attuato il progetto.

Altre proposte MIBAC

Art.82

(Stabilizzazione del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)

1. Per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2013 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Ai relativi oneri, pari ad euro 90 milioni annui, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta mira a rendere definitivamente stabile dal 2014, e non più legata a proroghe triennali, la disciplina del *tax credit*, la cui scadenza il decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla l. n. 10/2011, fissa attualmente al 31 dicembre 2013. Ciò per dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, in questi primi tre anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della presente proposta trova la propria fonte finanziaria nel decreto-legge n. 34 del 2011, che ha individuato "a regime" (art. 1, comma 4) la copertura del *tax credit* cinematografico, in una misura pari a 90 milioni di euro annui, nella determinazione di un'apposita accisa sui carburanti, poi fissata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011.

Pertanto, una norma *ad hoc* della legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183/2011) ha previsto che – nel caso in cui non tutte le risorse annuali ex d.l. n. 34/11 vengano utilizzate per i crediti d'imposta – la parte residua delle medesime vada a confluire nel Fondo per le attività cinematografiche di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 28/2004 (cd. "legge cinema"), attraverso il quale vengono sostenute in via "diretta" (attraverso contributi e non agevolazioni fiscali) la produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (al riguardo, in data 29 marzo 2013, è stato emanato il decreto MiBAC-MEF "avanzi tax credit" per il 2012, che individua in circa 8,5 milioni di euro il residuo da destinare alle finalità del citato Fondo per le attività cinematografiche).

Art.83
*(Organismi collegiali operanti presso
il Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento.
2. Gli organismi di cui al precedente comma operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata ad eccettuare gli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall'ambito applicativo dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012. La prima di tali disposizioni ha sottoposto gli organismi collegiali a una periodica verifica della perdurante utilità, mentre la seconda ha determinato l'immediata soppressione dei Comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, poiché il relativo iter di proroga era ancora pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Conseguentemente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si trova ad operare in una composizione incompleta, in quanto i Presidenti dei suddetti Comitati dovrebbero farne parte quali membri di diritto. Peraltro, il medesimo organo è destinato a cessare, in virtù della medesima disposizione del decreto legge n. 95 del 2012, una volta spirato l'attuale termine di proroga.

Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di Organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.

In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l'altro, ad esprimersi

obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, mentre i Comitati tecnico-scientifici esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti.

L'esclusione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici dall'ambito applicativo della disposizione sopra citata appare dunque di fondamentale importanza, per l'Amministrazione, allo scopo di consentire agli uffici di continuare ad avvalersi, senza il ricorso ad onerose consulenze, del particolare contributo di elevato profilo scientifico svolto dai suddetti Organi.

La previsione normativa consente di fare salvi altresì gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili ai fini della ripartizione del FUS, nonché la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa comporta un onere assai modesto, poiché i componenti degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali non beneficiano di alcun compenso da parte dell'Amministrazione. La sola spesa occorrente al fine del funzionamento degli stessi è, pertanto, quella derivante dal necessario rimborso delle spese di missione, stimabile in circa 10.000 euro annui.

ALTRE PROPOSTE MIT

Art.84

(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di acqua potabile)

1. Le competenze previste dal Decreto 10 ottobre 1988 n. 474 riguardanti il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Gli oneri comunque connessi all'attività della Commissione Tecnica, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio, nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, restano a carico della società richiedente.
3. Con uno o più decreti successivi del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno definite le modalità applicative ed autorizzative, comprese quelle di funzionamento e composizione della Commissione Tecnica istituita per la valutazione del rilascio delle autorizzazioni e/o rinnovi e verrà individuato il capitolo di entrata cui far affluire i proventi derivanti dagli oneri di cui al comma 2, per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

Art.85

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

1. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Art.86

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

1. Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 si applicano alle metropolitane in tutto o in parte sotterranee esistenti alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, nei tempi e con le modalità definite in apposito Decreto del

Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con D.P.R. 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122” è stato aggiornato l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in capo al Corpo Nazionale dei VV.F., inserendo tra le stesse le “metropolitane in tutto o in parte sotterranee” (attività n° 78 del Regolamento), per le quali fino ad oggi la competenza in tema di sicurezza era attribuita solo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Poiché tale attività viene considerata di categoria “c”, per la stessa è previsto sia l’esame dei progetti (art. 3) sia il rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 4) da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Il Regolamento prevede, inoltre, che per le metropolitane già esistenti, tali adempimenti vengano espletati entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento (ottobre 2012)

Considerata la difficoltà da parte delle aziende esercenti di ottemperare alla richiesta nei termini predetti, in quanto la stessa comporta il reperimento di documentazione progettuale in genere redatta molti anni prima (in alcuni casi anche un cinquantennio) e la certificazione da parte di un tecnico qualificato di tutti gli impianti e i materiali presenti in metropolitana, con legge 134/12 tale termine è stato prorogato di un anno (ottobre 2013 - proroga in realtà concessa per tutte le nuove attività inserite nel Regolamento, già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo).

In vista della nuova scadenza gli enti esercenti si stanno adoperando per ottemperare agli adempimenti necessari, ma numerose continuano ad essere le difficoltà in atto per dar corso alle richieste del Regolamento data la tipologia di impianto di cui trattasi.

Per tale motivo si propone di semplificare, con un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le procedure inerenti la valutazione dei progetti e i controlli di prevenzione incendi relative alle metropolitane in argomento; peraltro tale decreto potrebbe essere lo stesso in corso di redazione, e pressoché concluso, che vede già coinvolti i due ministeri interessati per la rivisitazione del D.M. Trasporti 11.01.88 recante “Norme di prevenzione incendi per le metropolitane”.

Si evidenzia che la semplificazione di cui trattasi appare essenziale per evitare la possibile interruzione di alcuni servizi metropolitani, considerata l'obiettivo difficoltà delle aziende esercenti di adottare le procedure attualmente previste dal DPR per le linee metropolitane già esistenti.